SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

681ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1999

Presidenza della vice presidente SALVATO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-44

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta). 45-104

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo). . . 105-125

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SULLA RICHIESTA DI COMUNICAZIONI DEL GOVERNO IN MERITO ALLA VICENDA TELECOM

D'ONOFRIO *(CCD)* 1, 2

FOLLONI, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento* 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3807) ***Deputati SCOCA; PASETTO Nicola e GIORGETTI Alberto; ANEDDA; SARACENI; BONITO ed altri; PISAPIA; CARRARA Carmelo; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ed altri; CARRARA Carmelo ed altri; CARRARA Carmelo ed altri; PISANU ed altri; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; PISAPIA ed altri. – Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(91) ***LISI. – Modifica all'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento***

(95) ***LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione***

(198) ***SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali***

(471) ***GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione***

(1211) ***MANCONI. – Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti***

(1615) ***GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale***

(1821) ***VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta***

(2085) ***FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale***

(2360) ***SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia***

(2531) ***LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto dal pubblico ministero***

(2649) ***VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale***

(2679) ***LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero***

(2680) ***LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari***

(2834) ***CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali***

(3340) ***BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato***

(3518) ***GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini***

(3709) ***MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato***

(3712) ***MARINI ed altri. – Introduzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio***

(3757) *FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale:*

PRESIDENTE ..... *Pag.* 4, 5, 6 e *passim*
CENTARO *(Forza Italia)* .... 4, 7, 12 e *passim*
PINTO *(PPI), relatore* ..... 5, 6, 10 e *passim*
AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia* ..... 5, 10, 11 e *passim*
CARUSO Antonino *(AN)* ..... 4, 5, 6 e *passim*
RUSSO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 6, 13, 24 e *passim*
GRECO *(Forza Italia)* ..... 8, 11, 14 e *passim*
BATTAGLIA *(AN)* ..... 26, 27, 28 e *passim*
* SENESE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 31, 42, 43
SCOPELLITI *(Forza Italia)* 33, 35, 36

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 1º OTTOBRE 1999 . 44

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3807:

Articolo 18 ed emendamenti 45
Articolo 19 ed emendamento 52
Articolo 20 ed emendamento 53
Articolo 21 ed emendamento 54
Articolo 22 ed emendamenti 55
Articolo 23 ed emendamento 59
Articolo 24 ed emendamento 60
Articolo 25 ed emendamenti 61
Articolo 26 ed emendamenti 62
Articolo 27 ed emendamento 64
Articolo 28 64
Articolo 29 ed emendamenti 64
Articolo 30 ed emendamenti 65
Articolo 31 67
Articolo 32 ed emendamenti 68
Articolo 33 69
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 33 69
Articolo 34 ed emendamenti 69
Articolo 35 ed emendamenti 71
Articolo 36 ed emendamento 72
Articolo 37 ed emendamento 73
Articolo 38 ed emendamento 74
Articolo 39 ed emendamenti 74
Articolo 40 ed emendamento 76
Articolo 41 ..... *Pag.* 77
Articolo 42 77
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 42 78
Articoli 43 e 44 ..... 78, 79
Articolo 45 ed emendamenti 79
Articolo 46 ed emendamento 80
Articolo 47 ed emendamenti 80
Articolo 48 ed emendamenti 86
Articolo 49 ed emendamenti 87
Articoli da 50 a 59..... 94 e *passim*
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 59 98
Articolo 60 ed emendamenti 100

ALLEGATO B

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 105

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 105
Assegnazione 105
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 106
Rimessione all'Assemblea 106

INCHIESTE PARLAMENTARI

Annunzio di presentazione di proposte ... 106

PETIZIONI

Annunzio 107

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Nuovo destinatario di interrogazioni 125
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 107
Annunzio 43
Interpellanze 110
Interrogazioni 113
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 125

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. *(v. Resoconto stenografico)*.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla richiesta di comunicazioni del Governo in merito alla vicenda Telecom

D'ONOFRIO *(CCD)*. Reitera l'invito al Governo, avanzato nella seduta pomeridiana di ieri, a riferire sulla vicenda riguardante la Tele-

---

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord: LFPIN; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.

com, in merito alla quale intravede grandi responsabilità dell'Esecutivo ai danni dei lavoratori e degli azionisti di minoranza che il CCD intende difendere.

FOLLONI, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Assicura che il ministro Amato interverrà alla seduta dell'Assemblea prevista per domani, onde rispondere alle interrogazioni che gli verranno rivolte sull'argomento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3807) ***Deputati SCOCA; PASETTO Nicola e GIORGETTI Alberto; ANEDDA; SARACENI; BONITO ed altri; PISAPIA; CARRARA Carmelo; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ed altri; CARRARA Carmelo ed altri; CARRARA Carmelo ed altri; PISANU ed altri; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; PISAPIA ed altri. – Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(91) ***LISI. – Modifica all'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento***

(95) ***LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione***

(198) ***SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali***

(471) ***GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione***

(1211) ***MANCONI. – Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti***

(1615) ***GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale***

(1821) ***VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta***

(2085) ***FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale***

(2360) ***SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia***

(2531) ***LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto dal pubblico ministero***

(2649) ***VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale***

(2679) ***LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero***

(2680) ***LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari***

(2834) ***CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali***

(3340) ***BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato***

(3518) ***GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini***

(3709) ***MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato***

(3712) ***MARINI ed altri. – Introduzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio***

(3757) ***FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati accantonati gli articoli 7 e 11, nonché l'emendamento aggiuntivo 14.0.1, e si è concluso l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 17. Passa quindi all'esame dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti 18.1, 18.3, 18.4 e 18.5 sono improcedibili ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

CENTARO *(FI)*. Illustra il 18.0.2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PINTO, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

CARUSO Antonino *(AN)*. Dichiara il voto favorevole al 18.2.

RUSSO *(DS)*. Motiva il voto contrario a tale emendamento.

Il Senato respinge il 18.2 ed approva l'articolo 18. È invece respinto il 18.0.1.

CENTARO *(FI)*. Voterà a favore del 18.0.2, che tende ad eliminare una chiara discrasia tra le norme vigenti in materia di copertura

del segreto sulle indagini e le previsioni del disegno di legge costituzionale sul giusto processo, varato ieri dal Senato.

Il Senato respinge il 18.0.2.

GRECO *(FI)*. È favorevole al 18.0.3, con cui si vuole ripristinare il rispetto dei termini dell'indagine.

Il Senato respinge il 18.0.3 e il 18.0.4.

CARUSO Antonino *(AN)*. Aggiunge la firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Cirami agli articoli del disegno di legge.

Il Senato respinge i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 18.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e dell'emendamento ad esso riferito.

PINTO, *relatore*. Illustra il 19.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva il 19.1 e l'articolo 19, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 e dell'emendamento ad esso riferito.

PINTO, *relatore*. Motiva l'emendamento a sua firma.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole al 20.1.

GRECO *(FI)*. Voterà a favore di tale emendamento.

Il Senato approva il 20.1 e l'articolo 20, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 e dell'emendamento ad esso riferito.

CARUSO Antonino *(AN)*. Appone la firma al 21.1 (Testo corretto), che dà per illustrato.

PINTO, *relatore*. È contrario a tale emendamento.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge il 21.1 (Testo corretto) ed approva l'articolo 21.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CARUSO Antonino *(AN)*. Aggiunge la firma agli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Valentino e li dà per illustrati.

CENTARO *(FI)*. Illustra il 22.3, il 22.4 e il 22.6.

RUSSO *(DS)*. Dà per illustrato il 22.10 e si dichiara disponibile a modificare il 22.12, nel senso di sopprimere, invece che sostituire, l'articolo 420-*sexies* del codice di procedura penale.

PINTO, *relatore*. Illustra il 22.8 e condivide la riformulazione del 22.12 indicata dal senatore Russo. Esprime quindi parere favorevole al 22.9 e al 22.10, mentre è contrario a tutti gli altri emendamenti.

RUSSO *(DS)*. Modifica il 22.12. *(v. allegato A)*.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole agli emendamenti 22.8, 22.9, 22.10 e 22.12, come modificato, mentre è contrario agli altri emendamenti.

Il Senato respinge il 22.1, il 22.2, il 22.3 e gli identici 22.4 e 22.5.

GRECO *(FI)*. Ritira la firma al 22.6 e la aggiunge al 22.7.

Il Senato respinge il 22.6, il 22.7 e il 22.11 ed approva il 22.8, il 22.9, il 22.10 e il 22.12 nel testo riformulato; risulta conseguentemente precluso il 22.13. Il Senato approva altresì l'articolo 22, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

PINTO, *relatore*. Esprime parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge il 23.1 ed approva l'articolo 23.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 e dell'emendamento ad esso riferito.

PINTO, *relatore*. Illustra il 24.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole.

GRECO *(FI)*. Voterà a favore dell'emendamento.

Il Senato approva il 24.1 e l'articolo 24, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 25 e degli emendamenti ad esso riferiti. Il 25.0.1 si intende illustrato.

CARUSO Antonino *(AN)*. Aggiunge la firma al 25.1 e lo dà per illustrato.

PINTO, *relatore*. Illustra il 25.2 ed esprime parere contrario al 25.1 e al 25.0.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È contrario al 25.1 e al 25.0.1, mentre è favorevole al 25.2.

Il Senato respinge il 25.1 ed approva il 25.2, nonché l'articolo 25, nel testo emendato. Respinge inoltre il 25.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 26 e degli emendamenti ad esso riferiti. Il 26.0.1 si intende illustrato.

PINTO, *relatore*. Illustra il 26.1 ed esprime parere contrario al 26.0.1

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole al 26.1 e contrario al 26.0.1.

GRECO *(FI)*. Aderisce al 26.0.1.

Il Senato approva il 26.1 e l'articolo 26, nel testo emendato, mentre respinge il 26.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27 e dell'emendamento ad esso riferito.

PINTO, *relatore*. Illustra il 27.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole.

Il Senato approva il 27.1 e l'articolo 27, nel testo emendato. È poi approvato l'articolo 28.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 29 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CENTARO *(FI)*. Dà conto del 29.1.

CARUSO Antonino *(AN)*. Aggiunge la firma al 29.2 e lo dà per illustrato.

PINTO, *relatore*. È contrario ai due emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

CENTARO *(FI)*. Insiste nel chiedere l'approvazione del proprio emendamento.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 29.1 e 29.2, mentre approva l'articolo 29.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 30 e degli emendamenti ad esso riferiti.

RUSSO *(DS)*. Illustra il 30.1, interamente sostitutivo dell'articolo, dichiarandosi disponibile ad integrare tale testo con il contenuto del 30.2 del relatore. *(v. Allegato A)*.

PINTO, *relatore*. Accoglie la proposta del senatore Russo; ritira pertanto il 30.2 ed illustra il 30.3. Anticipa poi il parere contrario al 30.4.

PRESIDENTE. Il 30.4 si considera illustrato.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con l'orientamento espresso dal relatore.

Il Senato approva l'emendamento 30.1 (Nuovo testo), interamente sostitutivo dell'articolo, con conseguente preclusione dei rimanenti emendamenti. È poi approvato l'articolo 31.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 32 e degli emendamenti ad esso riferiti.

RUSSO *(DS)*. Illustra il 32.1.

CENTARO *(FI)*. Dà conto del 32.2.

PINTO, *relatore*. È favorevole al 32.1 e ritiene che il 32.2 ne risulterebbe assorbito.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole al 32.1 e si rimette all'Assemblea sul 32.2.

Il Senato approva il 32.1, mentre il 32.2 è precluso. Sono poi approvati gli articoli 32, nel testo emendato, e 33.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Evidenzia la necessità di apportare una modifica alla lettera *b)* del comma 1-*bis* dell'articolo 33 testé approvato.

PINTO, *relatore*. Concorda con il Sottosegretario.

RUSSO *(DS)*. La lettera *b)* potrebbe essere soppressa.

GRECO *(FI)*. Suggerisce una modifica al testo dell'articolo. *(v. Resoconto stenografico)*.

PRESIDENTE. Dispone di rinviare la questione alla fase di coordinamento finale e passa all'esame dell'emendamento 33.0.1.

PINTO, *relatore*. Lo illustra.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette all'Assemblea.

Il Senato approva il 33.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 34 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BATTAGLIA *(AN)*. Dà conto degli emendamenti 34.2 e 34.3.

PRESIDENTE. Il 34.1 si dà per illustrato.

PINTO, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Il Senato respinge gli emendamenti 34.1, 34.2 e 34.3 ed approva l'articolo 34.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, dichiara decaduto il 34.0.1 e passa all'esame dell'articolo 35 e dell'emendamento ad esso riferito, che si considera illustrato.

PINTO, *relatore*. È contrario al 35.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Il Senato respinge quindi il 35.1 ed approva l'articolo 35.

PRESIDENTE. Passa all'esame del 35.0.1, che si considera illustrato.

PINTO, *relatore*. È contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Il Senato respinge il 35.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 36 e dell'emendamento ad esso riferito.

PINTO, *relatore*. Dà conto del 36.1 (Testo corretto).

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette all'Assemblea.

Il Senato approva il 36.1 (Testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 36.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 37 e dell'emendamento ad esso riferito.

PINTO, *relatore*. Illustra il 37.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole.

Il Senato approva il 37.1 e l'articolo 37, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 38 e dell'emendamento ad esso riferito.

PINTO, *relatore*. Dà conto del 38.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole.

Il Senato approva il 38.1 e l'articolo 38, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 39 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che il 39.2 è stato ritirato.

CARUSO Antonino *(AN)*. Illustra il 39.1.

PINTO, *relatore*. Dà conto del 39.3 ed è contrario al 39.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole al 39.3 e contrario al 39.1.

CARUSO Antonino *(AN)*. Lamenta la mancata spiegazione del parere contrario sul 39.1 ed insiste per la sua approvazione.

SENESE *(DS)*. Chiede l'accantonamento dell'articolo 39 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PINTO, *relatore*. È d'accordo sull'accantonamento.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'articolo 39 e dei relativi emendamenti e passa all'esame dell'articolo 40 e dell'emendamento ad esso riferito, che si considera illustrato.

PINTO, *relatore*. È contrario al 40.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Il Senato respinge il 40.1. Sono poi approvati gli articoli 40, 41 e 42.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento 42.0.1, che si dà per illustrato.

PINTO, *relatore*. È contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Il Senato respinge il 42.0.1 ed approva gli articoli 43 e 44.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 45 e dell'emendamento ad esso riferito, che si considera illustrato.

PINTO *relatore*. È contrario al 45.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Il Senato respinge l'emendamento 45.1 ed approva l'articolo 45.

SCOPELLITI *(FI)*. Aggiunge la firma all'emendamento 45.0.1, che considera illustrato.

PINTO, *relatore*. Esprime parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Il Senato respinge il 45.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 46 e dell'emendamento ad esso riferito.

RUSSO *(DS)*. Illustra il 46.1, soppressivo dell'intero articolo.

PINTO, *relatore*. È favorevole.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Il Senato respinge il mantenimento dell'articolo 46.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 47 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CENTARO *(FI)*. Illustra il 47.1.

PINTO, *relatore*. Dà conto del 47.3.

BATTAGLIA *(AN)*. Dà per illustrato il 47.2.

RUSSO *(DS)*. Illustra il 47.4 ed invita i presentatori a ritirare il 47.1, sul quale preannuncia l'eventuale voto contrario.

PINTO, *relatore*. Invita a ritirare il 47.1; è poi contrario al 47.2 e favorevole al 47.4.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È contrario al 47.1 e al 47.2, mentre è favorevole al 47.3 e al 47.4.

CENTARO *(FI)*. Accoglie l'invito a ritirare il 47.1.

Il Senato respinge il 47.2 ed approva il 47.3 e il 47.4, nonché l'articolo 47, nel testo emendato. È poi approvato l'articolo 48.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 48.

SCOPELLITI *(FI)*. Fa proprio ed illustra l'emendamento 48.0.1.

PINTO, *relatore*. Ritira il 48.0.2 (dato il concomitante esame in Commissione di un disegno di legge sulla stessa materia) ed esprime parere contrario sul 48.0.1.

SCOPELLITI *(FI)*. Chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario del relatore.

PRESIDENTE. Il relatore non è tenuto a motivare i propri pareri.

RUSSO *(DS)*. Le misure alternative alla detenzione non applicabili dal giudice di cognizione al momento dell'emanazione della sentenza non possono essere quelle dell'ordinamento penitenziario.

GRECO *(FI)*. Si potrebbe adottare una formulazione che prevedesse una facoltà e non un obbligo per il giudice. *(v. Resoconto stenografico)*.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È contrario all'emendamento, pur ritenendo auspicabile che al problema sollevato si ponga quanto prima rimedio con intervento specifico.

Il Senato respinge il 48.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 49 e dell'emendamento ad esso riferito.

RUSSO *(DS)*. Illustra il 49.1.

PINTO, *relatore*. Condividendo i propositi che sottendono all'emendamento, propone al presentatore, anziché di sopprimere l'articolo, di modificare il testo facendo riferimento a «coniugi e figli» anziché ai parenti «entro il terzo grado».

RUSSO *(DS)*. Condivide la modifica suggerita dal relatore.

GRECO *(FI)*. Ritiene più opportuno lasciare immutato il testo approvato dalla Camera dei deputati.

PINTO, *relatore*. Sulla questione sollevata, devono pronunciarsi i presentatori dell'emendamento 49.1.

RUSSO *(DS)*. Per venire incontro ai rilievi del senatore Greco propone di modificare il testo sostituendo alle parole: «terzo grado» le seguenti: «secondo grado».

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette alle decisioni dell'Assemblea, pur manifestando alcune perplessità poiché la natura dell'istituto della riabilitazione è sempre stata squisitamente personale.

PRESIDENTE. Data la complessità dell'argomento, dispone l'accantonamento dell'articolo 49. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi.

CARUSO Antonino *(AN)*. Ritira tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 49 poiché la Commissione giustizia ha già calendarizzato l'esame di un disegno di legge che affronta il tema dell'istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e la regolamentazione della diffusione di notizie relative all'attività degli uffici giudiziari.

Il Senato approva gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 59, che si intendono illustrati. Dispone l'accantonamento degli emendamenti 59.0.1 e 59.0.2, in quanto connessi all'articolo 11.

PINTO, *relatore*. Esprime parere contrario sul 59.0.3.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 59.0.3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 60 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SENESE *(DS)*. Illustra l'emendamento 60.1, che modifica integrando le correzioni proposte dall'emendamento 60.500 del relatore al testo originario *(v. Allegato A)*. Richiama i motivi che hanno indotto alla presentazione del 60.0.2, di cui propone una riformulazione *(v. Allegato A)*, chiedendone però l'accantonamento.

PRESIDENTE. Il relatore ha chiesto di sospendere l'esame del provvedimento per poter partecipare al congresso del suo partito. Poiché non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo è rinviato alla seduta di martedì.

DIANA Lino, *segretario*. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B)*.

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 1º ottobre 1999. *(v. Resoconto stenografico)*.

La seduta termina alle ore 11,12.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.
Si dia lettura del processo verbale.

ROBOL, *f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bertoni, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Cabras, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Daniele Galdi, Del Turco, De Luca Michele, De Martino Francesco, D'Urso, Elia, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Marino, Martelli, Papini, Passigli, Rocchi, Scivoletto, Taviani, Toia, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Speroni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bucci, per attività dell'Assemblea dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Forcieri, Loreto, Migone, Palombo e Terracini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Lorenzi, per partecipare ad un convegno a Firenze sul tema «European Schoolnet».

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sulla richiesta di comunicazioni del Governo in merito alla vicenda Telecom

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signora Presidente, desidero rinnovare con molta fermezza, anche a nome dei colleghi La Loggia e Maceratini, la richiesta da me formulata ieri. Le vicende della Telecom in atto non consentono al Parlamento di restare allo sbando senza che il Governo, anch'esso allo sbando, dica almeno cosa sa al riguardo. Noi riteniamo che il Governo abbia grandi responsabilità, ma questo lo vedremo dopo.

Abbiamo chiesto l'intervento del ministro Amato. Ci preoccupiamo in questo momento anche della sorte di decine di migliaia di lavoratori di Telecom che rischiano il posto. Chiediamo ai ministri Treu e Folloni, se sono in grado, di venire a riferire oggi stesso, al più tardi domani, perché non possiamo attendere ulteriormente.

Mi permetto di dire al ministro Folloni, affinché lo possa riferire al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro Amato, che noi del CCD intendiamo difendere gli azionisti di minoranza e che oggi stesso comprerò un'azione Telecom per partecipare alle vicende di tale società e per dimostrare anche che difendiamo i piccoli azionisti, mentre il Governo sembra interessato a difendere non sappiamo bene chi.

Chiediamo che vengano in Aula il ministro Amato a riferire al più presto sulle vicende in questione ed il ministro Treu a difendere l'occupazione di tanti dipendenti a rischio di posto di lavoro.

FOLLONI, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLONI, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, all'ordine del giorno della seduta di domani del Senato sono previste interrogazioni ed interpellanze. Posso assicurare al senatore D'Onofrio che domani mattina il ministro Amato – questa è la disponibilità che ho da lui ricevuto – sarà presente in quest'Aula per rispondere ai quesiti che gli onorevoli senatori intenderanno porgli.

Non ho ricevuto la disponibilità del ministro Treu, che cercherò però di contattare al più presto, ma ripeto che in ogni caso il ministro Amato potrà esaurientemente rispondere sulla posizione del Governo in merito a tutti i quesiti che gli verranno posti.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3807) ***Deputati SCOCA; PASETTO Nicola e GIORGETTI Alberto; ANEDDA; SARACENI; BONITO ed altri; PISAPIA; CARRARA Carmelo; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ed altri; CARRARA Carmelo ed altri; CARRARA Carmelo ed altri; PISANU ed altri; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; PISAPIA ed altri. – Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(91) ***LISI. – Modifica all'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento***

(95) ***LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione***

(198) ***SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali***

(471) ***GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione***

(1211) ***MANCONI. – Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti***

(1615) ***GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale***

(1821) ***VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta***

(2085) ***FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale***

(2360) ***SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia***

(2531) ***LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto dal pubblico ministero***

(2649) ***VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale***

(2679) ***LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero***

(2680) ***LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari***

(2834) ***CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove***

norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali

(3340) ***BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato***

(3518) ***GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini***

(3709) ***MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato***

(3712) ***MARINI ed altri. – Introduzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio***

(3757) ***FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3807 già approvato dalla Camera dei deputati, 91, 95, 198, 471, 1211, 1615, 1821, 2085, 2360, 2531, 2649, 2679, 2680, 2834, 3340, 3518, 3709, 3712 e 3757, concernenti la riforma del rito monocratico.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati accantonati gli articoli 7 e 11, nonché l'emendamento 14.0.1. Sono stati quindi votati gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17.

Riprendiamo dunque l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 18.1.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti che ho presentato.

CENTARO. L'emendamento 18.0.2 mira ad estendere il segreto istruttorio fino alla chiusura delle indagini preliminari.

Allo stato, il segreto istruttorio viene meno nel momento in cui l'indagato è posto a conoscenza della presenza delle indagini, che in tal caso possono essere anche pubblicizzate.

Proprio ieri è stata approvata da questo ramo del Parlamento, in seconda lettura, la riforma costituzionale dell'articolo 111 della Costituzione che, nella specificazione del giusto processo, include anche l'informazione riservata della presenza di indagini a carico dell'interessato. Pertanto, è evidente che questa informazione riservata sancita costituzionalmente deve essere assistita anche dal segreto almeno fino alla chiusura delle indagini preliminari. Infatti, se questa informazione riservata si conclude esclusivamente nella metodologia con cui l'indagine viene posta a conoscenza del soggetto interessato, ferma restando la possibilità

che a questo punto l'indagine possa ugualmente essere pubblicizzata, evidentemente avremo contrastato la *ratio* della norma costituzionale. D'altra parte, la presenza del segreto istruttorio fino alla chiusura delle indagini preliminari fa sì che le indagini si possano svolgere nel modo migliore, senza interferenze di organi di stampa, senza quei processi in piazza che si svolgono regolarmente in queste occasioni e che poi condizionano la valutazione dell'opinione pubblica, la quale può anche essere disorientata dall'esito diverso del processo nella fase dibattimentale.

Aggiungo che il segreto in questi casi è utile proprio all'andamento delle indagini poiché soggetti che in quel momento non compaiono all'orizzonte dell'attività istruttoria del pubblico ministero possono venire a conoscenza, in maniera indiretta, della presenza di indagini e porre in essere tutti i mezzi per sottrarsi all'accertamento della verità.

A mio avviso, questo emendamento è in linea, in maniera direi quasi testuale, con la riforma costituzionale proprio ieri approvata dal Senato in seconda lettura ed è altresì in linea con le necessità che ho appena specificato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti del senatore Cirami si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo avviso contrario su tutti gli emendamenti in esame, tenendo conto che su alcuni di essi vi è un parere contrario della 5ª Commissione permanente che ulteriormente motiva la negatività del parere testè espresso.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione gli emendamenti 18.1, 18.3, 18.4 e 18.5 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.2.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, il voto del Gruppo di Alleanza Nazionale all'emendamento non potrà che essere favorevole, vorrei tuttavia chiedere al relatore ed al Governo che sprechino una parola nel motivare il loro dissenso su questa proposta di modifica che non genera alcuna spesa e che tende ad introdurre una norma di completamento nello scenario, ben precisato, della riparazione giudiziaria: la riparazione giudiziaria è un risarcimento che lo Stato assegna in occasione di

una congiuntura sfortunata per il cittadino, ma da ciò non deve derivare per quest'ultimo l'impossibilità di far comunque valere le proprie ragioni di risarcimento tipico del danno secondo le forme ordinarie e nello schema generale del risarcimento previsto dagli articoli 2043 e seguenti del codice civile.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signora Presidente, vorrei spiegare al collega Caruso il motivo del voto contrario che ci accingiamo ad esprimere e d'altronde si tratta di una motivazione già espressa nel confronto che abbiamo avuto in sede di Commissione. La norma in sé è ambigua; l'istituto della riparazione giudiziaria è certamente diverso dall'istituto del risarcimento del danno, quindi di per sé non preclude l'azione di risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

Il riferimento agli articoli 2043 e seguenti del codice civile dà luogo ad una ambiguità perché, se la domanda è rivolta nei confronti del magistrato, noi sappiamo che esiste una legge che regola la responsabilità civile dei magistrati e che introduce parametri di responsabilità diversi da quelli generali dell'articolo 2043. Resterebbe il dubbio se tale disposizione legislativa abbia voluto in questo caso superare la normativa specifica in materia di responsabilità civile dei magistrati. Volendo intervenire, occorrerebbe una regolamentazione appropriata e completa, ma questa norma creerebbe indubbiamente dei problemi interpretativi. Ecco perché il nostro voto sarà contrario.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, posso modificare lievemente il testo del mio emendamento alla luce delle considerazioni testé svolte dal senatore Russo?

PRESIDENTE. Senatore Antonino Caruso, è una prassi un pò anomala, nel senso che dovrebbe essere il relatore a proporre una modifica. Peraltro, il relatore ha già espresso parere contrario sull'emendamento e siamo già in una fase procedurale successiva, quella delle dichiarazioni di voto. Comunque, se il relatore intendesse proporre delle modifiche all'emendamento, gli è sicuramente consentito di farlo.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, voglio confermare il parere già espresso sull'emendamento 18.2.

D'altra parte, non so quale sia la modifica che il senatore Caruso Antonino intenda effettuare. Se dovesse essere quella, come mi sembra di intuire, di eliminare l'ultima parte dell'emendamento,

che fa riferimento al «danno ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile», la formulazione diverrebbe superflua o ambigua.

Dunque confermo, ripeto, il parere contrario sull'emendamento 18.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.1, presentato dal senatore Greco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.2.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signora Presidente, voglio ricordare al relatore e all'Assemblea che proprio la riforma costituzionale appena votata in seconda lettura da questo ramo del Parlamento si riferisce all'informazione riservata della presenza delle indagini. Per informazione riservata nei confronti di colui che è sottoposto ad indagine io intendo il fatto che tale informazione sia comunque coperta da segreto.

Oggi il codice consente la pubblicità dell'indagine, nel momento in cui l'interessato viene attinto dall'informazione della presenza di un procedimento a suo carico. C'è una chiara discrasia nel tessuto del codice di procedura penale, e la copertura del segreto fino alla conclusione delle indagini può far sì che si determini una sintonia tra la norma costituzionale appena votata e quella che riguarda il segreto istruttorio.

D'altra parte, questa norma serve ad evitare quei processi in piazza basati solo sulle tesi accusatorie del pubblico ministero, che disorientano l'opinione pubblica nel caso in cui il giudice pervenga a soluzione diversa e serve anche e soprattutto alle indagini, poiché i soggetti che non sono comparsi all'orizzonte delle indagini ne vengono a conoscenza in quel momento e possono porre in essere tutta l'attività utile a sfuggire all'accertamento della verità.

Non credo che vi siano delle ragioni concretamente ostative all'accoglimento di tale emendamento e d'altra parte i pareri contrari espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo sono stati talmente laconici da non aver dato conto delle ragioni per cui sono stati espressi. Per questo voteremo a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.0.2, presentato dai senatori Centaro e Pera.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.3.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, visto che non mi è stato possibile procedere all'illustrazione dell'emendamento, perché con altri componenti della Commissione giustizia ero impegnato con i colleghi della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali a discutere di un disegno di legge, lo faccio in questa sede procedurale.

Con l'emendamento 18.0.3, che è riferito all'articolo 330 del codice di procedura penale ed è relativo all'acquisizione delle notizie di reato, tento di far rispettare rigide scadenze temporali per l'espletamento della fase preliminare di indagine. Questa introduzione ha una funzione di garanzia per il diritto della persona indagata ad ottenere un procedimento in tempi ragionevoli perché, formandosi la prova in dibattimento, l'eccessiva distanza temporale tra i fatti e la formazione delle prove rende questa incerta ed opaca.

Voglio far rilevare soprattutto che la fase dell'indagine preliminare è segnata da un momento iniziale, determinato dall'acquisizione da parte della polizia giudiziaria o del pubblico ministero della notizia di reato, e da un atto finale, entro il quale la stessa deve essere necessariamente chiusa.

Al fine di permettere il controllo del rispetto della durata massima dell'indagine, la data di acquisizione della notizia di reato va documentata mediante la sua iscrizione in un apposito registro tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero. Ebbene, chi di noi non sa che nell'odierna cronaca giudiziaria la perentorietà dei termini fissata dal legislatore in merito alla durata delle indagini preliminari è stata spesso elusa. Ciò è avvenuto attraverso la ritardata iscrizione della notizia di reato nel registro apposito, nonostante il pubblico ministero avesse svolto attività di indagine già dal momento dell'individuazione dei soggetti contro cui procedere.

È evidente, quindi, il nocumento alle garanzie individuali determinato da questa prassi; si sono così sostanzialmente aggirati il disposto legislativo e la volontà del legislatore, attraverso l'utilizzazione di una serie di *escamotage* che hanno posto nel nulla i divieti del codice. I pubblici ministeri hanno, di fatto, indagato al di fuori dei limiti temporali e delle fasi processualmente previste. È da tener presente che non si può neppure invocare l'intervento di procedimenti penali, perché la norma relativa al rispetto dei termini per l'indagine è senza sanzione.

Le ipotesi di riforma previste con il presente emendamento tendono, attraverso la specificazione della formulazione normativa, a ripristi-

nare l'enunciato principio di certezza temporale del periodo di indagine, mediante la sostituzione dell'articolo 330 del codice di procedura penale. Infatti, al comma 1, si prevede che il pubblico ministero prenda notizia dei reati dalla polizia giudiziaria oppure attraverso le modalità previste negli articoli successivi. Il comma 2 prevede che il pubblico ministero possa procedere alla raccolta di prove o conservare le tracce del reato prima dell'iscrizione nel registro degli indagati solo in casi di necessità e di urgenza; e dichiara l'inutilizzazione degli atti compiuti al di fuori dei casi di estrema necessità ed urgenza, a norma del comma 3, prima dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.0.3, presentato dal senatore Greco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.4, presentato dal senatore Greco e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l'assenza del senatore Cirami, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento 18.0.5.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, aggiungo la mia firma a tutti gli emendamenti presentati al testo in esame dal senatore Cirami.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.0.5, presentato dai senatori Cirami e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.6, presentato dai senatori Cirami e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.7, presentato dai senatori Cirami e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.8, presentato dai senatori Cirami e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.9, presentato dai senatori Cirami e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.10, presentato dai senatori Cirami e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.11, presentato dai senatori Cirami e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.12, presentato dai senatori Cirami e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.13, presentato dai senatori Cirami e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, su cui è stato presentato un emendamento che invito il relatore ad illustrare.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, l'emendamento 19.1 si riferisce alla richiesta di archiviazione dei reati commessi da persone ignote. È ispirato da ragioni di carattere sistematico ed è volto soprattutto ad evitare che il solo riferimento agli articoli 405, 406 e 407 sui termini delle indagini preliminari, possa escludere l'applicabilità delle altre disposizioni relative alla fase del procedimento, di cui al titolo VIII dell'intero libro V, nel senso dell'applicabilità, ad esempio, dell'articolo 409, comma 4, per il quale vi è un riferimento molto preciso della Corte costituzionale con la sentenza n. 409 del 1990.

Illustro molto brevemente anche l'emendamento 20.1 che include il difensore della persona sottoposta alle indagini tra i destinatari della notificazione dell'avviso di conclusione delle stesse, considerato anche il fatto che, al comma 2 dell'articolo 415-*bis* il difensore è espressamente individuato come soggetto titolare delle facoltà processuali, come ad esempio quella di prendere visione degli atti ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini espletate. Quindi l'estensione al difensore sembra un riferimento opportuno ai fini del completamento dell'azione difensiva.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è favorevole sull'emendamento 19.1, perché non vi è dubbio che la modifica che propone il relatore con questo emendamento, cioè quella di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 408 del codice di pro-

cedura penale anche al procedimento di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato, è completa e ritengo abbia un senso di coerenza anche con il sistema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20 sul quale è stato presentato un emendamento, che il relatore ha già illustrato.

Invito pertanto il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 20.1.

AYALA , *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.1.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole su questo emendamento sia a titolo personale che a nome del mio Gruppo, perché ritengo quanto mai opportuna l'estensione della notifica al difensore come soggetto titolare delle facoltà processuali, così come giustamente e correttamente ha sottolineato il proponente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, aggiungo la firma a questo emendamento e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su questo emendamento perché apparirebbe come un appesantimento della formulazione del testo che attualmente già dà le garanzie che l'emendamento propone.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il parere del Governo è contrario sull'emendamento 21.1, in particolare per quanto si riferisce alla previsione che l'indicazione delle fonti di prova non debba più essere sommaria: in quella sede appesantisce il testo in maniera non giustificata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Valentino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22 sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, aggiungo la firma agli emendamenti 22.1, 22.2, 22.5. 22.7, 22.9, 22.11 e 22.13 e li do per illustrati.

CENTARO. Signora Presidente, l'emendamento 22.3 tende a sopprimere la parola «assoluta» che si accompagna nel quinto comma dell'articolo 420-*ter* alla impossibilità di comparire per legittimo impedimento anche perché o questa impossibilità c'è ed allora già di per sé, come concetto, essa dà conto dell'assoluto impedimento a comparire e quindi il concetto di assoluta impossibilità è ulteriore e direi per certi versi tautologico, oppure si introduce la possibilità di una valutazione discrezionale che nel momento in cui si parla di impossibilità a comparire a mio avviso non può esserci.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.4, esso si riferisce alla soppressione della frase «purché prontamente comunicato». L'assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento è un concetto di carattere obiettivo, che non può essere temperato dalla rapidità o dalla prontezza della comunicazione, perché comunque si riferisce ad un fatto che non sempre può essere reso noto tempestivamente. D'altra parte questa frase ha più un sapore ordinatorio dell'attività del magistrato che non può evidentemente confliggere con il diritto dell'imputato ad essere assistito dal difensore.

L'emendamento 22.6 tende ad escludere la possibilità di prosecuzione dell'udienza, malgrado il consenso dell'imputato. Noi riteniamo infatti che l'imputato comunque, con o senza il suo consenso, abbia diritto all'assistenza di un difensore, la cui presenza è necessitata, trattan-

dosi di un'assistenza di carattere tecnico utile a sollevare eccezioni che, in punto di diritto, l'imputato non sempre può sollevare.

RUSSO. Signora Presidente, do innanzi tutto per illustrato l'emendamento 22.10.

L'emendamento 22.12, invece, nella sostanza, sostituisce l'intero articolo 420-*sexies*, sopprimendo di conseguenza tutti i commi che lo compongono, nel testo al nostro esame.

Sarei disponibile a sostituire l'emendamento 22.12 con un emendamento soppressivo dell'intero articolo 420-*sexies*, perché la disposizione proposta con tale emendamento, essendo residuale, è superflua in quanto non v'è alcun dubbio che le questioni preliminari debbano essere trattate all'inizio dell'udienza preliminare.

Pertanto, se il relatore mi chiederà di sostituire l'emendamento 22.12 con un altro soppressivo dell'intero articolo 420-*sexies* e se ciò è ammesso dalla Presidenza, opererò in tal senso.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, in riferimento all'emendamento 22.8, faccio presente che il testo dell'articolo 420-*quater*, proposto dalla Commissione all'attenzione dell'Assemblea, consentirebbe, se approvato, di dichiarare la contumacia anche nel caso in cui l'imputato, avuta notizia del procedimento ed essendo comparso alla prima udienza, non comparisse invece nelle udienze successive.

Si tratta di un'innovazione rispetto al testo dell'articolo 487 del codice di procedura penale che consente la dichiarazione di contumacia solo qualora l'imputato – leggo testualmente – «non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 485 e 486, commi 1 e 2», senza fare perciò rinvio al comma 3 dell'articolo 486 che prevede, appunto, l'assenza dell'imputato alle udienze successive alla prima.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 22.1 in quanto l'eliminazione della parola: «effettiva» incide su una prassi consolidata nell'uso di tale termine che non ha dato luogo finora ad inconvenienti di sorta.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6 e 22.7.

Non avrei difficoltà ad esprimere parere favorevole sull'emendamento 22.9, qualora i proponenti accogliessero la proposta di aggiungere alle parole: «dell'assenza» – onde evitare equivoci – le parole: «di cui al comma 4», specificazione che renderebbe ancora più preciso il testo dell'emendamento.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 22.10, presentato dal senatore Russo e da altri senatori, perché effettivamente la parola: «decisione» è assunta dal codice, in maniera costante, come conseguente

al dibattimento, al giudizio, mentre usando un termine diverso si potrebbe determinare un equivoco interpretativo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 22.11 e parere favorevole sull'emendamento 22.12 nella formulazione soppressiva dell'intero articolo 420-*sexies* proposta dal senatore Russo.

Sull'emendamento 22.13 – che, a mio giudizio, dovrebbe essere precluso – esprimo, in ogni caso, parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6 e 22.7.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 22.8 presentato dal relatore e sull'emendamento 22.9 se viene accolta dai presentatori l'aggiunta proposta dal relatore.

Il Governo esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 22.10 e parere contrario sull'emendamento 22.11.

Infine Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 22.12, nei termini proposti dal senatore Russo ed accolti dal relatore e parere contrario sull'emendamento 22.13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Valentino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore Valentino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.4, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, identico all'emendamento 22.5, presentato dal senatore Valentino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.6.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, intendo ritirare la mia firma dall'emendamento 22.6 ed aggiungerla all'emendamento 22.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.6, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.7, presentato dal senatore Valentino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.9 c'è una richiesta di modifica da parte del relatore, cosa intendono fare i presentatori?

CARUSO Antonino. Signora Presidente, tendenzialmente acconsento alla modifica proposta, vorrei però comprenderla bene. Il periodo modificato dovrebbe recitare così: «Se la prova dell'assenza di cui al comma 4 indicata nel comma 4 perviene...». Ho capito bene?

PINTO, *relatore.* Sì.

CARUSO Antonino. Mi sembra forse superflua questa modifica, comunque sono d'accordo.

PINTO, *relatore.* Chiarisce che il riferimento all'assenza è quello definito nel comma 4.

CARUSO Antonino. Il concetto ripetuto due volte è senz'altro più chiaro.

PINTO, *relatore.* Signora Presidente, vorrei ritirare questa proposta modificativa perché effettivamente il concetto è già chiaro.

PRESIDENTE. Leggi più snelle sono preferite.
Metto ai voti l'emendamento 22.9, presentato dal senatore Valentino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.10, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.11, presentato dai senatori Valentino e Battaglia.

Non è approvato.

Il primo periodo dell'emendamento 22.12, come modificato dai presentatori, dovrebbe così recitare: «*Al comma 2, sopprimere l'articolo 420*-sexies *ivi richiamato*». Con questa formulazione il parere del relatore è favorevole.

Metto ai voti l'emendamento 22.12, presentato dal senatore Russo e da altri senatori, nel testo modificato dai proponenti in accoglimento della richiesta del relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 22.13 è precluso.

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale è stato presenato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

L'emendamento 23.1, presentato dal senatore Cirami, stante l'assenza del proponente, dovrebbe essere dichiarato decaduto.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, ho dichiarato di aggiungere la mia firma a tutti gli emendamenti al disegno di legge presentati dal senatore Cirami.

Ciò posto, vorrei dare per illustrato l'emendamento 23.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore.* Esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dai senatori Cirami e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, vorrei però far presente che quando un emendamento viene fatto proprio dovrebbe almeno essere votato da qualcuno. Mi rendo conto che si può anche farne a meno, però, se non viene neanche votato, è soltanto un esercizio verbale quello che facciamo qui in quest'Aula.

BUCCIERO. Signora Presidente, il fatto è che non ho alzato molto la mano.

PRESIDENTE. Non l'abbiamo vista, senatore Bucciero.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

PINTO, *relatore.* Signora Presidente, questo emendamento si ricollega all'articolo 24 approvato dalla Commissione, che reca l'ipotesi in cui il giudice disponga un'integrazione delle indagini ove quelle espletate risultino incomplete. Esso introduce una disposizione del tutto analoga a quella contenuta nel vigente articolo 412, comma 2, del codice di procedura penale, con riferimento all'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari non abbia accolto la richiesta di archiviazione e abbia invece fissato l'udienza per la discussione ai sensi dell'articolo 409, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Signora Presidente, esprimo un parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.1.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Dichiaro il mio voto favorevole, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, l'emendamento 25.1 si illustra da sé.

PINTO, *relatore.* Signora Presidente, l'emendamento 25.2 intende chiarire che nell'udienza preliminare è possibile assumere qualsiasi mezzo di prova e procedere pertanto all'audizione di testimoni e all'interro-

gatorio delle persone indicate nell'articolo 210, purché decisivo ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Inoltre, si esplicita ulteriormente la conseguenza della modifica apportata al comma 1 dell'articolo 422, dove non vi è più un'elencazione precisa e tassativa ma limitata ai mezzi di prova esperibili dalla parte, così come previsto nell'attuale testo dell'articolo 422.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore.* Signora Presidente, sull'emendamento 25.1 esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Sull'emendamento 25.1 esprimo parere contrario. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 25.2, perché non vi è dubbio che razionalizza il procedimento di acquisizione probatoria nella fase a cui si riferisce.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal senatore Valentino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 25.0.1 volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 25, che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore.* Esprimo parere contrario, signora Presidente.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.0.1, presentato dai senatori Cirami e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, l'emendamento 26.1 intende ricordare un preciso orientamento della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 41 del 1993 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il vigente articolo 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedeva la possibilità che venisse emessa una decisione di non luogo a procedere per mancanza di imputabilità, applicando, se del caso, le misure di sicurezza. La stessa Corte costituzionale ha ritenuto che l'applicazione di una misura di sicurezza non può avvenire privando l'imputato del dibattimento e della conseguente possibilità di esercitare appieno il suo diritto di difesa.

Sviluppando le indicazioni contenute nella sentenza che ho brevemente richiamato, l'emendamento prevede così, in via generale, che il giudice dell'udienza preliminare, laddove ravvisi la possibilità che debba essere applicata una misura di sicurezza, non possa pronunciare una sentenza di non luogo a procedere, ma debba disporre invece il rinvio a giudizio affinché la decisione circa l'applicazione della misura sia assunta nel dibattimento e con le garanzie che esso prevede.

Con la seconda parte dell'emendamento vengono inoltre soppresse quelle disposizioni sulla base delle quali la giurisprudenza era pervenuta ad affermare che, nonostante la mancanza di una espressa previsione in questo senso, con la sentenza di non luogo a procedere fosse possibile applicare misure di sicurezza.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo un parere favorevole.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, aderisco all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 26.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 26, che si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore.* Esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.0.1, presentato dai senatori Cirami e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, questo emendamento reintroduce l'obbligo di notificare il decreto che dispone il giudizio anche alla persona offesa che non risulti presente all'udienza preliminare, adeguando così il principio stesso a quanto previsto nell'articolo 429 del codice di procedura penale.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole su questo emendamento.

In particolare, appare opportuno che venga prevista la notifica del decreto che dispone il giudizio anche alla persona offesa, destinatario che non era menzionato nel testo proposto dalla Commissione. Si tratta quindi di un emendamento che va condiviso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. L'emendamento 29.1 riproduce una questione che è stata ampiamente dibattuta in Commissione. La Camera aveva escluso l'introduzione *ex lege* nel fascicolo dibattimentale di tutti gli atti conse-

guenti alle rogatorie internazionali. In Commissione, si è arrivati ad una soluzione di compromesso, che però per tanti versi non soddisfa in relazione alla logica del procedimento. Infatti, per i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, l'inserimento nel fascicolo processuale deve avere la stessa procedura seguita per i documenti acquisiti in Italia, in quanto evidentemente, al di là del luogo di acquisizione, ci si riferisce ad uno stesso tipo di atto processuale e quindi non vi può essere per l'uno un inserimento *ex lege* e per gli altri una procedura diversa.

Per quanto attiene ai verbali degli atti non ripetibili, assunti con le stesse modalità, questo è già previsto in legge, perché tutti i verbali degli atti irripetibili entrano comunque nel fascicolo processuale. Allora, dal momento che le previsioni legislative devono avere una loro coerenza per la medesima situazione, se già gli atti irripetibili entrano nel fascicolo processuale e comunque per la documentazione acquisita all'estero si deve seguire la stessa procedura seguita per la documentazione acquisita in Italia, non si comprende la necessità della lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale, come introdotto con l'articolo 29 del disegno di legge in esame.

CARUSO Antonino. Do per illustrato l'emendamento 29.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Le osservazioni formulate ora dal senatore Centaro ripetono, con l'incisività che il relatore usa sempre, gli stessi argomenti che sono affiorati nella discussione in seno alla Commissione. Dal momento che il testo approvato dalla Commissione è momento di grande mediazione ed equilibrio tra le esigenze processuali, esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Gli emendamenti in esame, che propongono la soppressione della lettera *d)*, nella sostanza avrebbero come conseguenza – ne abbiamo già discusso in Commissione, quindi molto sinteticamente richiamo il pensiero del Governo – l'impossibilità di acquisizione di documentazione di verbali di atti irripetibili assunti all'estero mediante rogatoria internazionale. La conseguenza sarebbe quella di mettere in difficoltà, se non in crisi, l'attività di collaborazione processuale tra l'Italia e gli altri Stati, e quindi avrebbe anche una ricaduta negativa su tutta l'attività di cooperazione internazionale che attualmente è in corso.

Per questi motivi, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.1.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Vorrei ricordare a me stesso che, quando il codice parla di ingresso nel fascicolo processuale degli atti irripetibili, non fa distinzione tra quelli nazionali e quelli stranieri. Allora, a questo punto, è evidente la superfetazione di questa norma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dai senatori Pera e Centaro, identico all'emendamento 29.2, presentato dal senatore Valentino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO. L'emendamento 30.1 riscrive l'articolo 30 con un miglioramento di carattere formale. Le innovazioni sostanziali sono due: al comma 1 si chiarisce che il giudizio abbreviato avviene allo stato degli atti, salve alcune successive disposizioni, e al comma 5 si regola l'ipotesi nella quale il giudice ritenga non accoglibile l'istanza di integrazione probatoria.

Sulla forma adottata nella seconda parte del comma 5 rilevo che interviene anche un emendamento del relatore, che è il 30.2. Pertanto, sarei disponibile ad integrare i due emendamenti, il cui testo risulterebbe come segue: «Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili ai sensi dell'articolo 442, comma 1-*bis*».

Questa formula sostituisce, pertanto, le parole che vanno da: «ritiene» a «procedimento» del comma 5 del mio emendamento integrandolo con l'emendamento 30.2 del relatore. Se il relatore è d'accordo con questa mia proposta, vorrei proporre all'Aula l'approvazione dell'emendamento nel testo modificato.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, accolgo la proposta del senatore Russo e, pertanto, ritiro l'emendamento 30.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.3, devo dire che è di mera formula, perché ripristina il contenuto dell'attuale articolo 440, comma 2, del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore.* Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 30.4.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.1, (Nuovo testo), presentato dal senatore Russo e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

A seguito di tale votazione sono preclusi i restanti emendamenti.
Passiamo all'esame dell'articolo 31.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO. Signora Presidente, l'emendamento 32.1 si propone di stabilire che la regola, in base alla quale il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio, possa essere derogata in favore della pubblicità se vi è la richiesta di tutti gli imputati. In questo caso sembra inutile prevedere che ricorrano anche motivi di finalità sociale perché, se gli imputati desiderano che il procedimento si svolga a porte aperte, credo che sia giusto accogliere questa loro istanza.

CENTARO. Signora Presidente, l'emendamento 32.2 va nella stessa direzione di quello proposto dal collega Russo. Tuttavia esso mantiene, eliminando la parola «sociale», la possibilità che comunque il giudice possa dare una valutazione sull'interesse rilevante alla pubblicità richiesta dagli imputati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore.* Signora Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 32.1. Per quanto riguarda l'emendamento 32.2, ritengo che venga assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 32.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 32.1 e si rimette, anche per le ragioni indicate dal relatore, per quanto riguarda l'emendamento 32.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

A seguito di tale votazione è precluso l'emendamento 32.2.
Metto ai voti l'articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33.
Lo metto ai voti.

È approvato.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, chiedo di intervenire per sottoporre all'Assemblea un problema relativo all'articolo 33.

PRESIDENTE. Onorevole Ayala, oramai l'articolo è stato approvato.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo intende intervenire?

RUSSO. Signora Presidente, desideravo anch'io richiamare l'attenzione dell'Aula su di un profilo strettamente tecnico relativo all'articolo 33; si tratta di un aspetto che non era contemplato negli emendamenti ma che avrebbe potuto essere tenuto presente al momento della votazione dell'articolo. Comunque, ormai l'articolo è stato approvato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi pregherei di prestare un pò più di attenzione ai nostri lavori. È ovvio che dopo aver votato l'articolo 32 è stato posto ai voti l'articolo 33.

A questo punto, sentiamo qual è il problema che il Governo intendeva sottoporre all'Aula, di modo che resti agli atti e che eventualmente si possa individuare una soluzione in sede di coordinamento.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il problema è il seguente. L'articolo 33, lettera *b)*, recita testualmente: «al comma 2, primo periodo, le parole: "è diminuita di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "è diminuita da un terzo alla metà"», si fa cioè riferimento agli effetti della scelta del rito abbreviato. Il problema che si pone è di natura tecnica ed ha conseguenze che non sono certamente condivisibili.

Non fissare in maniera precisa la diminuzione ma lasciarla oscillare a discrezione del giudice da un terzo alla metà può indurre l'interprete a ritenere che questa tecnica faccia sì che di fatto ci si trovi di fronte ad una circostanza e che quindi si possa porre un giudizio rispetto ad altre circostanze. Tutto questo renderebbe estremamente incerta la concreta determinazione della pena, visto che questo giudizio si instaura a richiesta dell'imputato. Quest'ultimo cioè instaurerebbe un giudizio senza sa-

pere esattamente a quale tipo di diminuzione va incontro, laddove sia il patteggiamento, sia l'attuale normativa sul rito abbreviato, non a caso fissano in maniera precisa la diminuzione.

Mi chiedo allora se non sarebbe il caso di evitare questa previsione di oscillazione da un terzo alla metà. Purtroppo tale aspetto è sfuggito e non è stato presentato alcun emendamento al riguardo; vorrei quindi invitare il relatore, se condivide tale osservazione, a predisporre un correttivo.

PRESIDENTE. Senatore Pinto, intende intervenire per una riflessione?

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, l'osservazione del Governo mi sembra densa di contenuto e quindi oggetto di doverosa attenzione da parte del relatore. Si tratta di individuare una formula correttiva dell'articolo in assenza di uno specifico emendamento. Non solo da parte mia non vi è opposizione ma pienezza di concordanza con la tesi avanzata dal Governo.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Si potrebbe semplicemente sopprimere la lettera *b)* dell'articolo 33, perché in quel caso resterebbe la diminuzione di un terzo.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo?

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, resterebbe la previsione rigida, senza oscillazioni.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, desidero far rilevare che laddove l'Aula si dovesse convincere che la misura giusta è quella di un terzo, la proposta del senatore Russo mi appare senz'altro condivisibile. Qualora invece vi dovesse essere un diverso orientamento, nel senso di una riduzione della metà, è logico che dovremo porci il problema di una modifica del testo della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Valuteremo in sede di coordinamento come risolvere tale problema.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 33, che invito il relatore ad illustrare.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, l'emendamento tende a consentire l'appello delle sentenze di condanna a pena sostitutiva. Anche in

questo caso vi è un richiamo esplicito ad una sentenza della Corte costituzionale, la n. 363 del 1991. Motiverò brevemente tale proposta di modifica. L'eliminazione dell'ipotesi di cui alla vigente lettera *b)* dell'articolo 443 del codice di procedura penale si ricollega a quanto previsto nella richiamata sentenza. In seguito a quest'ultima l'imputato può proporre appello avverso la sentenza di condanna ad una pena che non deve essere eseguita. Se ciò è vero a maggior ragione deve essere consentito l'appello contro le sentenze che applicano una sanzione sostitutiva.

La richiesta di soppressione del comma 2 dell'articolo 443 del codice di procedura penale tiene conto da un lato della predetta declaratoria di illegittimità pronunziata dalla Corte costituzionale e dall'altro di quanto previsto nell'atto Senato n. 3160-B che ha modificato l'articolo 593 del codice di procedura penale prevedendo appunto l'inappellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, l'unico effetto sicuro è che l'approvazione dell'emendamento 33.0.1 determinerebbe il fiorire di impugnazioni, il che – francamente – non so se sia auspicabile, proprio in un periodo in cui si riflette per andare in direzione contraria rispetto all'attuale sistema delle impugnazioni.

Mi rendo conto che la questione è collegata, come il relatore ha ricordato, ad una sentenza della Corte costituzionale, ma questo non mi fa superare le perplessità che ho esplicitato.

Comunque, mi rimetto al giudizio dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 34.1, al quale aggiungo la firma.

BATTAGLIA. Signora Presidente, ritengo che nel campo del patteggiamento sia necessario non vincolare il parere da parte del «non richiedente», al fine di poter consentire una maggiore applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sui tre emendamenti presentati all'articolo 34.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, anche il Governo esprime parere contrario su tali emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.1, presentato dai senatori Cirami e Caruso Antonino, sostitutivo dell'intero articolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.2, presentato dai senatori Valentino e Battaglia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.3, presentato dai senatori Valentino e Battaglia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 34.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 35, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

BATTAGLIA. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 35.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.1, presentato dai senatori Valentino e Battaglia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 35, che invito i presentatori ad illustrare.

BATTAGLIA. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 35.0.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.0.1, presentato dai senatori Valentino e Battaglia.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, l'emendamento 36.1 (Testo corretto) ha carattere di mero coordinamento e non altera per nulla la sostanza dell'articolo, perché è esplicitamente finalizzato a chiarire la portata dell'articolo 448 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.1 (Testo corretto), presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito il presentatore ad illustrare.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, anche questo emendamento completa il rinvio alle norme sul giudizio abbreviato e quindi ha carattere meramente formale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 37, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito il presentatore ad illustrare.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, anche questo emendamento completa il rinvio alle norme sul giudizio abbreviato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 38, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 39, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, l'articolo 459 del codice di procedura penale riguarda i casi di procedimento per decreto, procedimenti caratterizzati da grande speditezza e velocità.

Questa norma ha subito una rivisitazione nel 1990, con cui ci si è limitati ad ampliare fino a sei mesi il termine, precedentemente previsto in quattro mesi, entro il quale il pubblico ministero deve presentare la richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna.

Una seconda proposta di modifica all'articolo 459 è quella avanzata dai colleghi della Camera dei deputati con l'approvazione del disegno di legge che stiamo ora esaminando: essa riguarda la soppressione delle parole «e l'eventuale pena accessoria» al termine del comma 1, in riferimento alla richiesta del pubblico ministero, che deve contenere anche l'indicazione della misura della pena.

L'ulteriore modifica che propongo con l'emendamento 39.1 (in tale emendamento riscrivo interamente l'articolo solo per semplicità di lettura della norma, qualora fosse approvata in questo testo riformato) è quella di estendere l'applicabilità dei casi di procedimento per decreto anche ai reati perseguibili a querela di parte e non solo a quelli perseguibili d'ufficio.

Ritengo che mediante questa modifica (che non contrasta con il sistema, perché l'articolo 460, che disciplina i casi in cui può essere

emesso il decreto di condanna, non viene modificato) si consenta di estendere ad una vasta ulteriore gamma di reati, generalmente minimi, la possibilità di un procedimento spedito e non oneroso.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, al pari degli emendamenti che ho precedentemente illustrato, l'emendamento 39.3 completa il rinvio alle norme applicabili al giudizio abbreviato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 39.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, anche il Governo esprime parere contrario all'emendamento 39.1. Il mio parere è invece favorevole all'emendamento 39.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.1.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, anche in questo caso sono costretto ad incassare un parere contrario del relatore e del Governo privo di qualsiasi spiegazione, nonostante mi sia sforzato, ma evidentemente in misura non sufficiente, di illustrare le minime finalità dell'emendamento 39.1, alle quali tuttavia corrispondono grandi benefici per l'esercizio della giustizia penale.

Si sente continuamente dire e ripetere, anche in quest'Aula, che i giudici devono essere concentrati sui grandi problemi e che quelli minimi devono viceversa trovare soluzioni minori: una volta che si cerca di procedere in questa direzione si incassano pareri come quelli oggi espressi dal relatore e dal Governo, contrari e senza alcuna spiegazione.

Sono perfettamente consapevole del fatto che questa Assemblea respingerà l'emendamento in esame, ma aspetto comunque con fiducia la discussione degli emendamenti accantonati. È tipico della Commissione giustizia, nella lettura dei provvedimenti, accantonare una buona parte delle questioni e questa capacità – tutta propria della 2ª Commissione – per iniziativa del relatore è stata estesa anche all'Assemblea. Quando, dunque, esamineremo le norme accantonate (siamo infatti arrivati a questo paradosso con l'articolo 33), confido che possa esserci un ripensamento dell'Assemblea per una rivisitazione di questo problema.

SENESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SENESE. Signora Presidente, desidero semplicemente chiedere che l'emendamento 39.1 sia accantonato, perché presenta aspetti sui quali è opportuno che si eserciti un minimo di riflessione. Considerato che abbiamo accantonato già altri emendamenti potremmo aggiungere anche questo in esame.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta del senatore Senese.

PINTO. Signora Presidente, esprimo parere favorevole a questa proposta, soprattutto perché i tre problemi per risolvere i quali è stato deciso di accantonare alcuni emendamenti nella seduta pomeridiana di ieri, grazie alla sua comprensione e alla cortesia dell'Assemblea, stanno trovando soluzione adeguata, per cui ho motivo di ritenere che anche sul problema in esame sarà possibile trovare una soluzione di equilibrio.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, l'articolo 39 è accantonato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 40, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

BATTAGLIA. Do per illustrato l'emendamento 40.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.1, presentato dai senatori Valentino e Batttaglia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 40.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 42, che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Do per illustrato l'emendamento 42.0.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.0.1, presentato dai senatori Cirami e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 43.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 44.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 45, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

BATTAGLIA. Do per illustrato l'emendamento 45.1

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.1, presentato dai senatori Valentino e Battaglia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 45.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 45, che invito i presentatori ad illustrare.

SCOPELLITI. Aggiungo la mia firma all'emendamento 45.0.1 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.0.1, presentato dal senatore Pettinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 46, sul quale è stato presentato un solo emendamento interamente soppressivo, che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO. L'emendamento 46.1 è volto a sopprimere la disposizione che prevede che le sentenze emesse dalla corte di assise e dalla corte di assise d'appello siano sottoscritte da tutti i giudici popolari. Ciò è in contrasto con la norma che prevede che le sentenze degli organi collegiali siano sottoscritte dal presidente e dall'estensore. È noto che le sentenze di corte d'assise sono redatte e depositate a lunga distanza dalla deliberazione della sentenza: richiedere come requisito di validità della sentenza la firma di tutti i giudici popolari, che dopo la sessione possono essere difficilmente reperibili, senza inoltre regolare l'ipotesi in cui qualcuno rifiuti di sottoscriverla, introduce un elemento che ritarderebbe enormemente l'andamento dei procedimenti di corte d'assise, salvo ulteriori inconvenienti. Ritengo pertanto ragionevole la soppressione dell'articolo 46.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 46 altri

emendamenti oltre quello soppressivo 46.1, presentato dal senatore Russo e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 46.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 47, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. Signora Presidente, la *ratio* dell'emendamento 47.1 risiede nella necessità di fissare un termine prima della data dell'udienza di comparizione per il dibattimento, affinché l'indagato possa apprestare la difesa e comparire davanti al pubblico ministero che, all'esito dell'interrogatorio, potrebbe mutare idea sulla responsabilità dell'imputato. La previsione di un termine di 90 o di 60 giorni ha un senso: la fissazione di un termine che non consenta all'indagato di apprestare una difesa, di comparire e di rendere l'interrogatorio, perché subito dopo vi è l'udienza dibattimentale, comprime, a mio avviso, il diritto della difesa. In ogni caso si tratta di una previsione che rimarrà lettera morta, un mero adempimento burocratico. L'emendamento è utile perché è possibile che l'indagato, a quella data, non abbia avuto conoscenza dell'indagine o, qualora ne abbia avuta, è comunque utile che chiarisca al pubblico ministero la sua posizione. La fissazione di un termine, quello che l'Assemblea riterrà più opportuno, è indispensabile.

BATTAGLIA. Do per illustrato l'emendamento 47.2

PINTO. Signora Presidente, l'emendamento 47.3 tende ad uniformare le procedure dinanzi al giudice monocratico a quelle che l'articolo 493 dispone per il dibattimento per i giudizi dinanzi al tribunale in sede collegiale.

RUSSO. Signora Presidente, l'emendamento 47.4 è puramente formale e si illustra da sé.

Se mi è consentito vorrei fare un'osservazione sull'emendamento 47.1 del collega Centaro ed invitarlo al ritiro, facendogli rilevare che questa norma, su cui si inserisce la modifica che egli propone prevede che il decreto di citazione è nullo se non è preceduto dall'avviso dell'articolo 415-*bis*, nonché dall'invito a presentarsi. Poiché l'articolo 415-*bis* prevede l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e soltanto alla scadenza dei termini previsti in quella norma il pubblico ministero può esercitare l'azione penale ed emettere il decreto di citazione a giudizio, l'intervallo per la difesa è già ampiamente garantito da questa norma di cui all'articolo 415-*bis*.

Questi sono i motivi per cui voteremo contro questo emendamento qualora fosse mantenuto.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 47.1, il relatore aggiunge il proprio invito ai presentatori perché valutino la richiesta avanzata dal senatore Russo a ritirarlo. In caso contrario il parere è negativo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 47.2 e parere favorevole sull'emendamento 47.4.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 47.1 qualora non venga ritirato; sono contrario all'emendamento 47.2, mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti 47.3 e 47.4.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 47.1?

CENTARO. Sì, Signora Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.2, presentato dai senatori Valentino e Battaglia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.4, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 47, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 48.

Ricordo che l'emendamento 48.1 è stato ritirato. Metto pertanto ai voti l'articolo 48.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 48, che invito i presentatori ad illustrare.

SCOPELLITI. Signora Presidente, aggiungo la mia firma a questo emendamento e lo illustro.

L'emendamento 48.0.1 tende ad inserire nel nostro codice di procedura penale la concessione in sentenza di una delle misure alternative alla detenzione. A favore di questo emendamento voglio ricordare che

questa filosofia, cioè la possibilità di concedere in sentenza le misure alternative, ha accompagnato i lavori del comitato presieduto dal senatore Riz nella precedente legislatura, comitato che si proponeva di riscrivere il codice penale, ed è la stessa filosofia che ispira i lavori della commissione Grosso, anche questa riferita alla riforma del codice penale.

Credo che l'approvazione di questo emendamento in questa sede possa confermare anche una volontà parlamentare a dare un indirizzo ed una conferma ai lavori del presidente Grosso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore.* Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 48.0.1 e ritiro l'emendamento 48.0.2.

SCOPELLITI. Posso chiedere i motivi del parere contrario al relatore?

PINTO, *relatore.* Il senaotre Russo desidera intervenire.

PRESIDENTE. Il senatore Russo intende fare una dichiarazione di voto; la senatrice Scopelliti aveva chiesto al relatore un parere motivato, ma è facoltà del relatore non motivare.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signora Presidente, la collega Scopelliti ha fatto riferimento al principio, assolutamente condivisibile, che il giudice, con la sentenza, possa irrogare sanzioni alternative alla detenzione. Tuttavia, le sanzioni alternative alla misura che il giudice dovrebbe essere abilitato ad applicare non possono essere quelle previste dall'ordinamento penitenziario, bensì quelle previste dalla legge del 1981, opportunamente integrate e modificate.

Le misure alternative alla detenzione, previste dall'ordinamento penitenziario, sono costruite in modo da prevedere una valutazione del soggetto, l'intervento di altri operatori: elementi che sfuggono invece alla possibilità del giudice di cognizione.

Non solo condivido, ma ritengo necessario orientarsi sul principio espresso nell'emendamento 48.0.1, tant'è vero che in 2ª Commissione era stato presentato un emendamento in tal senso (che per ragioni di opportunità è stato poi ritirato), che prevedeva proprio la modificazione delle sanzioni previste dalla legge del 1981. Anche se si potrà intervenire su detta normativa (ed è certamente una linea da seguire), creerebbe confusione la determinazione di una competenza del giudice di cognizione ad applicare, con la sentenza, le misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, accogliendo le osservazioni testé svolte dal senatore Russo, vorrei proporre di sostituire al quinto rigo del comma 5 la parola: «dispone» con le seguenti: «può disporre». Noi sappiamo che molte volte il giudice, chiunque esso sia, di primo o di secondo grado, ha senz'altro la possibilità di valutare (nel corso del giudizio, dell'interrogatorio dell'imputato e molte volte anche dagli atti processuali da cui si può evincere la personalità e il comportamento dell'imputato prima e dopo la commissione del reato) e giudicare se un soggetto, che deve condannare, deve andare in carcere o può usufruire di una misura alternativa.

In questi casi, diamo la possibilità al giudice di applicare, immediatamente, una delle misure alternative alla detenzione, altrimenti si scarica tutto sul povero cristo che non solo è condannato, ma che deve ricorrere successivamente alle solite istanze – sia pure snellite dalla recente legge approvata in materia –, trovandosi un avvocato e facendosi carico delle relative spese.

L'emendamento 48.0.1 è senz'altro condivisibile nel momento in cui anziché prevedere, in assoluto, quasi un obbligo o un dovere per il giudice, si attribuisce, inserendo le parole: «può disporre», la facoltà alla stesso giudice di valutare, caso per caso, la possibilità di concedere misure alternative.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, purtroppo il parere del Governo è contrario all'emendamento 48.0.1 così com'è formulato, ancorchè il principio in esso contenuto (a parte le autorevolissime citazioni che sono state fatte) sia condiviso dallo stesso Governo e, per quel poco che vale, anche da chi parla, il quale, in più occasioni, ha indicato proprio questa come una delle strade da seguire.

Tuttavia, prima di stabilire chi e in quale sede possa irrogare una sanzione, bisogna stabilire le sanzioni. In questo caso si è in presenza di un riferimento generico a misure alternative, che hanno pur sempre un valore sanzionatorio e che, pur essendo alternative al carcere, sono indubbiamente sanzioni dotate di una strutturazione normativa e di una *ratio* che le sostiene. Obiettivamente, dal punto di vista tecnico e di omogeneità del sistema, non si è nella condizione di far riferimento alla possibilità che il giudice di cognizione applichi le misure alternative.

Purtroppo, per una questione tecnica che vale anche per l'emendamento 45.0.1 che abbiamo precedentemente esaminato e non votato, il Governo non può che esprimere parere contrario anche sull'emendamento 48.0.1. Voglio però che rimanga chiaro e netto che non

si tratta di un parere contrario alla condivisibilissima finalità dell'emendamento, ma, purtroppo, all'attuale stato dell'opera.

Non c'è dubbio che sia auspicabile, ed anche l'intervento del senatore Russo mi sembra vada in questa direzione, mettere mano a questo principio. Poi, una volta fissato il riferimento sanzionatorio in modo coerente al ruolo del giudice di cognizione, ben diverso ovviamente da tutto ciò che attiene all'ordinamento penitenziario, credo che, a quel punto, forse anche rapidamente, potremo arrivare ad introdurre questa novità che io giudico estremamente importante e di notevole spessore civile per il nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.0.1, presentato dal senatore Pettinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 48.0.2, presentato dal relatore, è stato ritirato.

PINTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO, *relatore.* Signora Presidente, mi consenta di motivare brevemente il ritiro di questo emendamento. La Commissione giustizia ha iniziato già da ieri l'esame di un disegno di legge a firma del senatore Caruso Antonino e di altri senatori, che riguarda una più sistematica ed ampia modifica della cosiddetta legge Simeoni. Quindi, l'emendamento affronta soltanto un aspetto particolare di questa più ampia tematica ed è giusto e bene, per rispetto al lavoro della Commissione giustizia, ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 49, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito il presentatore ad illustrare.

RUSSO. Signora Presidente, l'emendamento 49.1 propone di sopprimere l'articolo 49. Si tratta di una proposta che lascio alla valutazione dell'Aula, perché mi rendo conto che la questione è problematica.

L'articolo 51 approvato dalla Camera dei deputati, corrispondente al predetto articolo 49 del testo proposto dalla Commissione, prevede che la domanda di riabilitazione, oltre che dall'interessato, possa essere presentata dai familiari – mi pare di ricordare – entro il quarto grado. Mi sembra che tale questione tocchi direttamente la persona interessata e quindi riterrei opportuno mantenere la previsione che sia quest'ultima a proporre l'istanza in oggetto.

Mi rimetto però al parere del relatore e del Governo, disponibile anche eventualmente a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, ha ragione il senatore Russo nel proporre la soppressione di questo articolo. Vorrei però permettermi, proprio accogliendo la disponibilità che ho colto nel suo intervento, di sottoporre alla valutazione del senatore Russo la possibilità di limitare la disposizione normativa al coniuge ed ai figli, poiché l'estensione di tale istanza ai parenti fino al quarto grado mi sembra eccessiva; questi soggetti hanno infatti diretto interesse alla formulazione dell'istanza di riabilitazione, qualora vi sia un disinteresse, una negligenza o un'apatia da parte dell'interessato. Occorrerebbe pertanto riformulare l'emendamento.

Chiedo quindi al senatore Russo se intende accedere a questa mia proposta. Ove non accolta, il parere del relatore è comunque favorevole all'emendamento 49.1 nel suo testo attuale che prevede la soppressione dell'articolo 49.

RUSSO. Accolgo la proposta del relatore, signora Presidente.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, vorrei far presente al senatore Russo ed anche al relatore che nell'articolo in questione non si parla di quarto, ma di terzo grado di parentela.

Quindi, ci si è già posti il problema di limitare l'istanza di riabilitazione al coniuge ed ai figli ed a me questa formulazione potrebbe anche andare bene.

Vorrei però proporre al senatore Russo, nel prendere in considerazione la proposta del relatore, di valutare anche la posizione dei fratelli dell'imputato, che possono avere interesse alla sua riabilitazione, nel caso in cui lui non abbia interesse a chiederla, in quanto portano lo stesso cognome.

Comunque, estendere la riabilitazione fino al terzo grado, così come fa il testo della Camera, mi sembra anche giusto e, pertanto, a mio parere, l'articolo potrebbe essere conservato nella formulazione proposta.

PRESIDENTE. A questo punto, chiederei al relatore di riassumere la situazione; vorrei sapere in particolare se ci sono ulteriori proposte di modifica dell'emendamento 49.1.

PINTO, *relatore*. Signora Presidente, non ho ulteriori proposte da fare. Avevo chiesto al senatore Russo di modificare il suo emendamento nel senso di limitare la riabilitazione prevista dall'articolo 49 esclusivamente al coniuge ed ai figli. Ora, il senatore Greco, consentendo a tale limitazione, propone di prevedere anche i fratelli; su questo però deve pronunciarsi il senatore Russo, firmatario dell'emendamento in questione, che andrebbe modificato in tal senso.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signora Presidente, a questo punto, vorrei presentare il seguente nuovo testo dell'emendamento 49.1:

All'articolo 49, al comma 1, sostituire la parola: «terzo», *con la seguente:* «secondo».

49.1 (Nuovo testo) RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

In questo modo l'istanza di riabilitazione può essere richiesta anche dai fratelli, nonché dagli altri parenti entro il secondo grado.

PRESIDENTE. In questo modo ci mettiamo al passo anche con l'evoluzione della società; ci sono sempre più figli unici, diventa anche difficile pensare a legami di parentela oltre il secondo grado.

Invito il rappresentante del Governo, a pronunziarsi sull'emendamento 49.1 (Nuovo testo).

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Signora Presidente, tenuto conto del carattere personalissimo di questo istituto, l'allargamento del conferimento della titolarità a persone diverse dall'interessato suscita in me qualche perplessità. Me ne viene in mente una, in particolare. Parliamo del coniuge in una società in cui la compagna di una vita può non essere stata sposata (se si fa riferimento al coniuge che ha una accezione giuridica), e perciò non potrebbe fare quello che una moglie, magari protagonista di un matrimonio non felicissimo, ma in quanto moglie, può fare.

La natura di questo istituto – e non devo evocare importante dottrina – è sempre stata ritenuta di carattere squisitamente personale. Quindi, per carità, non mi avventuro in un parere contrario.

Trovo rispettabili i tentativi compiuti di aggiustamento di questo emendamento soppressivo, al quale personalmente avrei aderito con molto piacere. Visto però che si è pervenuti a diversa soluzione, il Governo si rimette alla volontà dell'Aula.

PRESIDENTE. Ascoltando, da ultimo, anche le argomentazioni del Governo, la Presidenza si permette a questo punto di chiedere lei un accantonamento della materia, così com'è stato chiesto da altri per altri aspetti; stiamo affrontando una questione apparentemente secondaria, che invece, secondo me, ha grandi risvolti per quanto riguarda questioni di non poco conto.

Dispongo pertanto l'accantonamento dell'articolo 49.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 49, che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, per le stesse ragioni che ha spiegato il relatore con riferimento al suo emendamento 48.0.2, coe-

rentemente con il fatto che la Commissione giustizia ha calendarizzato un disegno di legge che riguarda la materia trattata nell'emendamento 49.0.1, che per contenuto è riassuntivo peraltro degli emendamenti 49.0.2, 49.0.3, 49.0.4, 49.0.5 e 49.0.6, ritiro tutti questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 50.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 51.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 52.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 53.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 54.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 55.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 56.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 57.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 58.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 59.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 59.

Gli emendamenti 59.0.1 e 59.0.2 devono essere accantonati perché sono connessi all'articolo 11.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 59.0.3.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore.* Signora Presidente, esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Anche il Governo, signora Presidente, esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.0.3, presentato dai senatori Cirami e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 60, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* SENESE. Signora Presidente, la Camera dei deputati aveva deciso che non esistesse più la figura del giudice per l'udienza preliminare, ritenendo che questa, cristallizzata com'è attualmente in un'apposita sezione, con un apposito profilo di carriera, creasse una sorta di magistrato assai più sensibile alle ragioni dell'accusa che non alle ragioni proprie del giudice, in particolare del controllo dell'attività svolta dal pubblico ministero e della valutazione della proficuità del materiale da esso raccolto ai fini della proiezione dibattimentale. Si è acceso su questo punto un dibattito enorme.

La conclusione raggiunta dalla Commissione – che è una posizione di mediazione – è stata di ripristinare la figura del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare, aventi analoghe funzioni e soprattutto coincidenti in capo al medesimo soggetto, ma di stabilire una temporaneità delle funzioni. Su questa base, ci è parso opportuno disciplinare meglio questa temporaneità, prevedendo, innanzitutto, una professionalità acquisita nello svolgimento delle funzioni del giudice del dibattimento e, successivamente, che dopo un periodo di tre anni, normalmente indicato come necessario alla formazione di una certa professionalità, vi sia un mutamento.

Sono poi previste delle norme transitorie, individuate in un periodo che prevediamo di 24 (meglio sarebbe 36) mesi, che in qualche modo facilitino un passaggio graduale dall'attuale alla nuova situazione. A tale proposito, penso che l'emendamento 60.1 vada integrato con l'emendamento 60.500, presentato dal relatore. Pertanto, l'emendamento 60.1 può considerarsi comprensivo dell'emendamento 60.500 e modificato di conseguenza. Così integrato, esso costituisce una migliore focalizzazione della volontà normativa espressa dalla Commissione oltre che, a nostro

avviso, una più corretta collocazione formale di tale normativa che viene riferita all'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, anzichè all'articolo 46.

Per quanto riguarda l'emendamento 60.0.2, il discorso è molto semplice. Si tratta di eliminare il livello che, nei centri maggiori, presenta l'attuale figura di dirigente di sezione del giudice per le indagini preliminari collocato in una posizione, nell'ordine della magistratura, equiparata a quella del presidente del tribunale. Questo determina una sorta di diarchia e di difficile riconducibilità della sezione del GIP nell'ambito del tribunale. Si incide, quindi, sulla norma che attualmente prevede che nelle città maggiori la figura del dirigente della sezione del GIP sia una figura equiordinata a quella del presidente del tribunale, facendone a tutti gli effetti, invece, una figura equiordinata a quella dei presidenti di sezione.

Tuttavia, ci siamo accorti della necessità di compiere una serie di interventi ulteriori, perché è una materia regolamentata da disposizioni molto minute, come tutte quelle che attengono allo *status* giuridico, e perciò abbiamo preparato una riformulazione dell'emendamento 60.0.2. Se la Presidenza lo consente, vorremmo depositare questa nuova formulazione, chiedendo l'accantonamento dell'emendamento 60.0.2.

PRESIDENTE. Allora accantoniamo tutto l'articolo 60?

SENESE. No, le due cose non sono strettamente legate. Infatti, con l'emendamento di cui presentiamo una riformulazione si propone di introdurre un articolo aggiuntivo 60-*bis*, che quindi ha una sua autonomia. Pertanto, possiamo completare l'esame dell'articolo 60, al quale è riferito l'emendamento 60.1, che ingloba già l'emendamento 60.500.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, giunge alla Presidenza una richiesta del relatore, il quale deve partecipare ai lavori del congresso del suo partito, di sospendere la seduta.

Poiché non vi sono opposizioni a tale richiesta, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in esame ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIANA Lino, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 1º ottobre 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani venerdì 1º ottobre 1999, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta *(ore 11,12)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,10

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense (3807)

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO V

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

Art. 18. **Approvato**

1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo».

2. Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare».

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente: **Improcedibile**

«Art. 18. – 1. All'articolo 315 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro che non può comunque eccedere lire un miliardo, ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, essa può essere corrisposta a richiesta dell'interessato, mediante la costituzione di una rendita di importo annuo non superiore a lire cinquanta milioni"».

18.1 GRECO, CENTARO

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «articolo 314» *aggiungere il seguente periodo:* **Respinto**

«La domanda di riparazione non preclude, quando sia accolta, l'esperimento dell'azione di risarcimento del danno ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile».

18.2 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:* **Improcedibile**

«b) il comma 2 è soppresso.

All'onere relativo valutato in lire 1 miliardo, per l'anno 1999 e per ciascuno degli anni 2000, 2001, e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.3 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:* **Improcedibile**

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'entità della riparazione deve tener conto dell'eventuale pubblicazione o diffusione della notizia della custodia cautelare per fatto non attribuibile alla persona che l'ha subita ed è determinata in misura non inferiore a lire venti milioni e non superiore a lire un miliardo.

All'onere relativo valutato in lire 4 miliardi, per l'anno 1999 e per ciascuno degli anni 2000, 2001, e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.4 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2, aggiungere, in fine, le parole:* «salvo casi di particolare gravità». **Improcedibile**

18.5 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 18

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente: **Respinto**

«Art. 18-*bis*.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 328 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

"1-*ter*. La persona sottoposta ad indagini e la persona offesa dal reato possono chiedere, con specifico riferimento ad uno o più fatti, al giudice per le indagini preliminari di verificare che il pubblico ministero abbia osservato le norme di legge che ne regolano l'operato. Il giudice adotta i provvedimenti conseguenti e ordina al pubblico ministero di conformarsi alla norma eventualmente violata.

1-*quater*. Il giudice per le indagini preliminari può modificare la qualificazione giuridica del fatto formulata dal pubblico ministero.

1-*quinquies*. Su specifica e dettagliata richiesta della persona sottoposta ad indagini il giudice per le indagini preliminari ordina al pubblico ministero di svolgere gli accertamenti indicati nell'ultima parte dell'articolo 358"».

18.0.1 GRECO, SCOPELLITI, PERA, CENTARO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 18-*bis*.

1. Il comma 1 dell'articolo 329 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1*. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

18.0.2 CENTARO, PERA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente: **Respinto**

«Art. 18-*bis*.

1. L'articolo 330 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 330. - *(Acquisizione delle notizie di reato). – 1*. Il pubblico ministero prende notizia dei reati dalla polizia giudiziaria e riceve le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

2. Il pubblico ministero, prima di provvedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, quando vi è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, può procedere direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357 e 369.

3. Al di fuori dei casi indicati nel comma 2 gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria prima dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335 non possono essere utilizzati nè verbalizzati"».

18.0.3 GRECO, SCOPELLITI, PERA, CENTARO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente: **Respinto**

«Art. 18-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 335 del codice di procedura penale, le parole: "o che ha acquisito di propria iniziativa" sono soppresse.

2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Quando il pubblico ministero acquisisce una notizia di reato, a norma dell'articolo 330, relativa a persone o fatti diversi da quelli che sono oggetto delle indagini, procede immediatamente ad una autonoma iscrizione nel registro di cui al comma 1.

2-*ter*. Gli atti di indagine compiuti in relazione a persone o fatti diversi da quelli che sono oggetto del procedimento sono inutilizzabili se non sono state osservate le disposizioni di cui ai commi 1 e 2-*bis*”».

18.0.4 GRECO, SCOPELLITI, CENTARO, PERA

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 18-*bis*.

1. Il comma 2 dell’articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2*. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. In tal caso la persona sottoposta alle indagini viene informata, a norma dell’articolo 369, comma 1».

18.0.5 CIRAMI

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 18-...

1. Sono abrogati i commi 3 e 3-*bis* dell’articolo 335 del codice di procedura penale».

18.0.6 CIRAMI

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente: **Respinto**

1. L’articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 369. - *(Informazione di garanzia). – 1*. Il giorno successivo all’iscrizione dell’indagato nel registro di cui all’articolo 335 il pubblico ministero, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, invia per posta alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con l’enunciazione sommaria del fatto, della data e del luogo, nonchè con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, e con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Nei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, si applica la regola di cui al comma 1 solo quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere"».

18.0.7 CIRAMI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 18-...

1. L'articolo 392 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 392. *(Casi). – 1.* Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di persona informata sui fatti;

b) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

c) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;

d) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti;

e) ad un esperimento giudiziale o ad una perizia"».

18.0.8 CIRAMI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 18-...

1. L'articolo 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 395. - *(Presentazione e notificazione della richiesta). – 1.* La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura della cancelleria"».

18.0.9 CIRAMI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 18-...

1. L'articolo 396 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 396. - *(Deduzioni). – 1.* Entro due giorni dalla notificazione della richiesta il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle in-

dagini, anche se non richiedente, può depositare cose, produrre atti e documenti, nonchè indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova.

2. La stessa facoltà è riconosciuta alle altre persone, nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova.

3. Quando la richiesta è avanzata dal pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini può prendere visione delle cose ed estrarre copia dei documenti e delle osservazioni integrative riguardanti gli altri fatti oggetto della difesa”».

18.0.10 CIRAMI

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 18-...

1. Il comma 3 dell’articolo 397 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“*3.* Il giudice provvede entro due giorni con ordinanza con la quale, nell’accogliere la richiesta di differimento, fissa l’udienza per l’incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell’atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2, lettera *a)*. L’ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell’articolo 393, comma 1, lettera *b)*. La richiesta di differimento e l’ordinanza sono depositati in cancelleria”».

18.0.11 CIRAMI

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 18-...

1. L’articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 398. - *(Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio).* – *1.* Entro cinque giorni dall’avvenuta notifica il giudice, a meno che non ritenga inammissibile la richiesta ai sensi dell’articolo 393, comma 3, stabilisce con ordinanza l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni. Nell’ordinanza sono indicate le persone interessate all’assunzione della prova, individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni, provvedendo alla loro citazione, nonchè la data dell’udienza. Se occorre procedere a una perizia, il giudice con la stessa ordinanza nomina il perito.

2. Tra il provvedimento e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata.

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta".

2. L'articolo 124 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato».

18.0.12 CIRAMI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 18-...

1. Il comma 4 dell'articolo 401 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"*4.* Non è consentita l'attuazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità di cui all'articolo 393, comma 3".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 401 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"*5*-bis. Nel momento in cui si assume la prova il pubblico ministero mette a disposizione del difensore della persona sottoposta alle indagini il testo della dichiarazione della persona da esaminare"».

18.0.13 CIRAMI

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 21 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO VI

INDAGINI PRELIMINARI

Art. 19. **Approvato con un emendamento**

1. L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 415. - *(Reato commesso da persone ignote) – 1.* Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della re-

gistrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 405, 406 e 407.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto».

EMENDAMENTO

Al comma 1, all'articolo 415 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo e dopo il capoverso 2 inserire il seguente: **Approvato**

«2-*bis.* Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo».

19.1 IL RELATORE

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20. **Approvato con un emendamento**

1. All'articolo 405, comma 2, ed all'articolo 407, comma 3, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 415-*bis*,».

2. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 415-*bis*. - *(Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) – 1.* Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre

documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione».

3. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale le parole da «dall'invito» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «dall'avviso previsto dall'articolo 415-*bis*, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-*bis*, comma 3».

EMENDAMENTO

Al comma 2, all'articolo 415-bis *ivi richiamato al capoverso 1, dopo le parole:* «persona sottoposta alle indagini», *aggiungere le seguenti:* «e al difensore». **Approvato**

20.1 IL RELATORE

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 22 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO VII

UDIENZA PRELIMINARE

Art. 21. **Approvato**

1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;».

2. Al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'enunciazione» sono inserite le seguenti: «, in forma chiara e precisa,».

EMENDAMENTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi: **Respinto**

«2-*bis*. Al comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 429 del codice di procedura penale, sopprimere la parola "sommaria".

2-*ter*. Al comma 2, ultimo rigo, dell'articolo 429 del codice di procedura penale, sostituire le lettere *"c)* e *f)"*» *con le altre:* «*c), d)* e *f)*».

21.1 (Testo corretto) VALENTINO, BATTAGLIA

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22. **Approvato con emendamenti**

1. Al comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «cinque».

2. L'articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«Art. 420. - *(Costituzione delle parti) – 1*. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.

Art. 420-*bis*. - *(Rinnovazione* dell'avviso*) – 1*. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'articolo 419, comma 1, quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione me-

diante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione.

Art. 420-*ter*. – *(Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) – 1*. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.

4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, ovvero di uno dei due difensori eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 96, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purchè prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica quando l'imputato consente che si proceda in assenza del difensore.

Art. 420-*quater*. – *(Contumacia dell'imputato) – 1*. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2, 420-*bis* e 420-*ter*, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.

3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a norma dell'articolo 420-*bis* ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento.

5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, rinvia

anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere *c)* e *d).*

7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

«*2.* L'imputato che dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore».

Art. 420-*quinquies. – (Assenza e allontanamento volontario dell'imputato) – 1.* Le disposizioni degli articoli 420-*bis* e 420-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

Art. 420-*sexies. - (Questioni preliminari) – 1.* Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità indicate nell'articolo 181, commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga solo successivamente.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari all'illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

4. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza».

EMENDAMENTI

Al comma 2 dell'articolo 420-bis, *richiamato, al capoverso 1, sopprimere la parola:* «effettiva». **Respinto**

22.1 VALENTINO, BATTAGLIA

Al comma 2 dell'articolo 420-bis, *richiamato, sopprimere il capoverso 2».* **Respinto**

22.2 VALENTINO, BATTAGLIA

Al comma 2, nell'articolo 420-ter, *ivi richiamato, al capoverso 5, primo periodo, sopprimere la parola:* «assoluta». **Respinto**

22.3 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 2, nell'articolo 420-ter, *ivi richiamato al capoverso 5 primo periodo, sopprimere le parole:* «purchè prontamente comunicato». **Respinto**

22.4 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 2, nell'articolo 420-ter, *richiamato, al capoverso 5 primo periodo, sopprimere le parole:* «purchè prontamente comunicato». **Id. em. 22.4**

22.5 VALENTINO, BATTAGLIA

Al comma 2, nell'articolo 420-ter, *ivi richiamato, al capoverso 5, sopprimere l'ultimo periodo».* **Respinto**

22.6 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 2, nell'articolo 420-ter, *richiamato, al capoverso 5, al secondo periodo, sostituire la parola:* «consente», *con la parola:* «chiede». **Respinto**

22.7 VALENTINO, BATTAGLIA

Al comma 2, all'articolo 420-quater *ivi richiamato, al capoverso 1, dopo le parole*: «420-*ter*», *aggiungere le altre*: «commi 1 e 2». **Approvato**

22.8 IL RELATORE

Al comma 2, nell'articolo 420-quater *richiamato, al capoverso 5, primo periodo dopo le parole*: «se la prova», *aggiungere le seguenti*: «dell'assenza». **Approvato**

22.9 VALENTINO, BATTAGLIA

Al comma 2, nell'articolo 420-quater *ivi richiamato, al capoverso 5 ovunque ricorra sostituire le parole*: «della decisione», *con le seguenti*: «dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424». **Approvato**

22.10 RUSSO, SENESE, CALVI, FASSONE

Al comma 2, nell'articolo 420-quater *richiamato, al capoverso 5, secondo periodo, sopprimere le parole*: «e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa». **Respinto**

22.11 VALENTINO, BATTAGLIA

Al comma 2, sostituire l'articolo 420-sexies *ivi richiamato con il seguente*: **V. nuovo testo**

«Art. 420-*sexies*. - *(Questioni preliminari). – 1.* Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari all'illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche».

22.12 RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

Al comma 2, sopprimere l'articolo 420-sexies, *ivi richiamato.* **Approvato**

22.12 (Nuovo testo) RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

Al comma 2, nell'articolo 420-sexies *richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole*: «Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione». **Precluso**

22.13 VALENTINO, BATTAGLIA

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 24 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23. **Approvato**

1. Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65».

EMENDAMENTO

Sostituire l'articolo 23, con il seguente: **Respinto**

«Art. 23. – 1. L'articolo 421 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 421. - *(Discussione). – 1.* Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione. Il

pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova a carico dell'imputato.

2. Subito dopo l'imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, può chiedere di essere rinviato a giudizio. Nel qual caso il giudice provvede in conformità, a meno che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129. Se l'imputato non si avvale di tale facoltà, il giudice dà inizio all'udienza.

3. L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena e dell'imputato che espongono la loro difesa. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

4. Il pubblico ministero ed i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni, utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416, comma 2, nonché gli atti e i documenti raccolti dal pubblico ministero successivamente all'invito di cui all'articolo 419, comma 3, e delle parti private, le quali devono depositarli almeno cinque giorni prima della data di fissazione dell'udienza.

5. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione"».

23.1 CIRAMI

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato con un emendamento

1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 421-*bis*. – *(Ordinanza per l'integrazione delle indagini) – 1*. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello».

EMENDAMENTO

Al comma 1, all'articolo 421-bis *ivi richiamato, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente*:

Approvato

«1-*bis*. Il procuratore generale presso la Corte d'appello può disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1».

24.1 IL RELATORE

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato con un emendamento

1. L'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 422. – *(Attività di integrazione probatoria del giudice) – 1.* Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-*bis*, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

2. Con l'ordinanza che dispone l'audizione di testimoni o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, provvede alla citazione e fissa la data della nuova udienza.

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499».

EMENDAMENTI

Al comma 1, nell'articolo 422 richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «delle quali appare evidente la decisività».

Respinto

25.1 VALENTINO, BATTAGLIA

Al comma 1, all'articolo 422 ivi richiamato, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

Approvato

«2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio».

25.2 IL RELATORE

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 25

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 25-*bis.*

1. L'articolo 424 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente

"Art. 424. - *(Decisione). – 1.* Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per ventotto anni.

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa della sostituzione"».

25.0.1 CIRAMI

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26. **Approvato con un emendamento**

1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 425. – *(Sentenza di non luogo a procedere) – 1.* Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi altra causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 421-*bis*, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537».

EMENDAMENTO

Al comma 1 dell'articolo 425 ivi richiamato, al capoverso 1, dopo le parole: «per qualsiasi» *sopprimere la seguente:* «altra» *e dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:* **Approvato**

«3-*bis*. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 579, comma 1, e all'articolo 680, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: ", di proscioglimento o di sentenza di non luogo a procedere" sono sostituite con le altre: "o di proscioglimento"».

26.1 IL RELATORE

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 26

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 26-*bis*

1. Dopo l'articolo 427 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

"Art. 427-*bis*. - *(Limiti all'appello). – 1*. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro:

a) le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula;

b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.

2. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599"».

26.0.1 CIRAMI

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27. **Approvato con un emendamento**

1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*4.* Il decreto è notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio».

EMENDAMENTO

Al comma 1, al capoverso 4, dopo le parole: «preliminare» *inserire le altre:* «nonchè all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424». **Approvato**

27.1 IL RELATORE

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28. **Approvato**

1. Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 430-*bis*. - *(Divieto di assumere informazioni) – 1.* È vietata l'assunzione di informazioni dalle persone indicate nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468, nonché da quelle di cui sia stata disposta l'assunzione nel corso del dibattimento. Le informazioni assunte in violazione del divieto non possono essere utilizzate ed il loro contenuto non può essere riferito nel dibattimento.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa con l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo».

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29. **Approvato**

1. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 431. – *(Fascicolo per il dibattimento) – 1.* Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibatti-

mento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera *d)*, assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchè della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva».

EMENDAMENTI

Al comma 1, nell'articolo 431 richiamato, sopprimere la lettera d). **Respinto**

29.1 PERA, CENTARO

Al comma 1, nell'articolo 431 richiamato, sopprimere la lettera d). **Id. em. 29.1**

29.2 VALENTINO, BATTAGLIA

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO VIII

PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 30. **Non posto in votazione (*)**

1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 438. - *(Presupposti del giudizio abbreviato) – 1.* L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare.

2. La richiesta può essere formulata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

4. L'imputato può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.

5. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3».

(*) Approvato l'emendamento 30.1 (Nuovo testo), interamente sostitutivo dall'articolo.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo 30 con il seguente: **V. nuovo testo**

«Art. 30. – 1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 438. - *(Presupposti del giudizio abbreviato). – 1.* L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 e all'articolo 441, comma 5.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 421, comma 3, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se ritiene che l'integrazione probatoria richiesta sia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento.

6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2"».

30.1 RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

Sostituire l'articolo 30 con il seguente: **Approvato**

«Art. 30. – 1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 438. - *(Presupposti del giudizio abbreviato). – 1.* L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo sta-

to degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 e all'articolo 441, comma 5.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 421, comma 3, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili ai sensi dell'articolo 442, comma 1-*bis.*

6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2"».

30.1 (Nuovo testo) RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

Al comma 1, all'articolo 438 ivi richiamato, al capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione richiesta risulta necessaria ai fini della decisione, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili ai sensi dell'articolo 442, comma 1-*bis*». **Ritirato**

30.2 IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 438 ivi richiamato, dopo il capoverso 4, inserire il seguente: **Precluso**

«4-*bis.* L'ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Se la richiesta è formulata nel corso dell'udienza il giudice decide immediatamente, dando lettura dell'ordinanza».

30.3 IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 438 richiamato, al capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero a mezzo del difensore». **Precluso**

30.4 VALENTINO, BATTAGLIA

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31. **Approvato**

1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

Approvato con un emendamento

1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 441. – *(Svolgimento del giudizio abbreviato) – 1.* Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice, su richiesta di tutti gli imputati, può disporre che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando vi è un interesse sociale rilevante alla pubblicità.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione.

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 4, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4».

EMENDAMENTI

Al comma 1, nell'articolo 441 richiamato, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

Approvato

«3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati».

32.1 RUSSO, FASSONE, SENESE, CALVI

Al comma 1, all'articolo 441 ivi richiamato, al capoverso 3, sopprimere la parola: «sociale».

Precluso

32.2 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

Approvato con preannuncio di coordinamento

1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita da un terzo alla metà»;

c) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 33

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Approvato

«Art. 33-*bis*.

1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula";

b) il comma 2 è soppresso».

33.0.1 IL RELATORE

ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 34 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 34.

Approvato

1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2*. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a

norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonchè congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3».

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo 34 con il seguente: **Respinto**

«Art. 34. – *1.* L'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 444. – *(Applicazione della pena su richiesta). – 1.* L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino alla metà, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non superi tre anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Il giudice, se non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, qualora ritenga, sulla base degli atti, che la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette e che la pena è congrua, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che è stata richiesta dalle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. In ogni caso il giudice condanna l'imputato a rifondere alla parte civile le spese processuali sostenute, salvo che ritenga equa la compensazione totale o parziale.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena nella misura di cui al comma 1. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

34.1 CIRAMI

Il comma 1, capoverso 2, primo periodo sostituire le parole: «Se vi è» *con le altre:* «Anche senza». **Respinto**

34.2 VALENTINO, BATTAGLIA

Il comma 1, capoverso 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «delle parti» *con le parole:* «della parte». **Respinto**

34.3 VALENTINO, BATTAGLIA

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 34

Dopo l'articolo 34, è aggiunto il seguente: **Decaduto**

«Art. 34-*bis.*

1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 445-*bis. – (Affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare) - 1.* L'imputato nel formulare le richieste previste dall'articolo 444, comma 1, può subordinare l'efficacia alla sostituzione della pena detentiva da eseguire con i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ove applicabili.

2. Quando vi è consenso del pubblico ministero, il giudice, se ritiene che sussistano le condizioni per l'applicazione di una delle misure indicate nel comma 1, dispone con la sentenza la sostituzione; altrimenti rigetta la richiesta ed ordina procedersi oltre.

3. Se è disposta la sostituzione, il pubblico ministero trasmette senza ritardo gli atti al tribunale di sorveglianza competente perchè determini le prescrizioni relative alle misure applicate"».

34.0.1 PETTINATO

ARTICOLO 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35. **Approvato**

1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato».

EMENDAMENTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b). **Respinto**

35.1 VALENTINO, BATTAGLIA

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 35

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente: **Respinto**

«Art. 35-*bis*.

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o richiesta di una sola parte, fissa con decreto in calce alla richiesta l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella segreteria del giudice.

2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono, l'imputato e le altre parti private presenti possono rendere dichiarazioni attinenti ai fatti contestati».

35.0.1 VALENTINO, BATTAGLIA

ARTICOLO 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 38 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 36. **Non posto in votazione (*)**

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nell'udienza prevista dall'articolo 458 e nel giudizio direttissimo, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari,

l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo provvede il giudice di appello se ritiene fondata l'impugnazione proposta dall'imputato contro il rigetto della richiesta».

(*) Approvato l'emendamento 36.1 (Testo corretto), interamente sostituitivo dell'articolo.

EMENDAMENTO

Sostituire l'articolo con il seguente: **Approvato**

«Art. 36. – 1. Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta"».

36.1 (Testo corretto) IL RELATORE

ARTICOLO 37 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 37. **Approvato con un emendamento**

1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2.* Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli 441, 442 e 443».

EMENDAMENTO

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «degli articoli» *inserire le seguenti:* «438, commi 4 e 5,». **Approvato**

37.1 IL RELATORE

ARTICOLO 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 38. **Approvato con un emendamento**

1. All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2 le parole: «e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso» sono soppresse.

EMENDAMENTO

Al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine le parole:* «e dopo le parole: "previste dagli articoli", sono inserite le altre: "438, commi 4 e 5,"». **Approvato**

38.1 IL RELATORE

ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 39. **Accantonato**

1. Al comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale le parole: «e l'eventuale pena accessoria» sono soppresse.

2. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice

penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena».

3. Al comma 1 dell'articolo 464 del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 441, 442 e 443. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente».

4. Il comma 3 dell'articolo 464 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*3.* Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, nè presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna».

5. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 689 del codice di procedura penale, al numero 5), dopo le parole: «su richiesta dell'imputato» sono aggiunte le seguenti: «nonchè dei decreti penali».

EMENDAMENTI

Sostituire il comma 1, con il seguente: **Accantonato**

«L'articolo 459 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 459. - *(Casi di procedimento per decreto). – 1.* Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela

se questa è stata validamente presentata, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, nel quale caso deve sentire la parte che ha proposto la querela, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale».

39.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. All'articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 184 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, dopo le parole: "nella cancelleria del tribunale" sono inserite le seguenti: "o del giudice di pace"».

39.2 RUSSO, SENESE, CALVI, FASSONE

Al comma 3, dopo le parole: «le disposizioni degli articoli» *inserire le altre:* «438, commi 4 e 5». **Accantonato**

39.3 IL RELATORE

ARTICOLO 40 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO IX

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SUL GIUDIZIO

Art. 40. **Approvato**

1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole: «consulenti tecnici» sono inserite le seguenti: «nonché delle persone indicate nell'articolo 210».

2. Il comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2.* Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o

consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia prevista l'assunzione. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495».

EMENDAMENTO

Al comma 2, capoverso 2, sopprimere le seguenti parole: «e quelle manifestamente sovrabbondanti». **Respinto**

40.1 VALENTINO, BATTAGLIA

ARTICOLO 41 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 41. **Approvato**

1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-*bis*, 420-*ter*, 420-*quater* e 420-*quinquies*».

2. Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.

3. Al comma 1 dell'articolo 491 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 420-*sexies*».

ARTICOLO 42 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 42. **Approvato**

1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 493. – *(Richieste di prova) – 1.* Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchè della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 42

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 42-*bis*.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 495 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. Il pubblico ministero e il difensore dell'imputato possono concordare di acquisire al fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria da questi delegata.

4-*ter*. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice può disporre l'assunzione dei mezzi di prova patteggiati dalle parti, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione, ferma restando la decisione dell'articolo 507"».

42.0.1 CIRAMI

ARTICOLO 43 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 43. **Approvato**

1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2*. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2».

ARTICOLO 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 44. **Approvato**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3».

ARTICOLO 45 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 45. **Approvato**

1. L'articolo 512-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 512-*bis*. *(Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). 1*. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale».

EMENDAMENTO

Al comma 1, dopo le parole: «residente all'estero», *sopprimere la seguente:* «anche». **Respinto**

45.1 VALENTINO, BATTAGLIA

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 45

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente: **Respinto (*)**

«Art. 45-*bis*.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 533 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-*bis*. Quando il giudice, d'ufficio o a richiesta dell'imputato, ritiene di dover sostituire la pena detentiva da eseguire con i benefici pre-

visti dall'ordinamento penitenziario, ove applicabili, provvede con la sentenza di condanna determinando ogni altra modalità di esecuzione diretta a favorire la rieducazione ed il reinserimento del condannato».

45.0.1 PETTINATO, SALVATO

(*) Fatto proprio dalla senatrice Scopelliti.

ARTICOLO 46 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 49 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 46.

Soppresso

1. Al comma 2 dell'articolo 546 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sentenza emessa dalla corte di assise e dalla corte di assise di appello è altresì sottoscritta dai giudici popolari».

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo.

Non posto in votazione (*)

46.1 RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

(*) Respinto il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 47 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO X

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Art. 47.

Approvato con emendamenti

1. Il libro ottavo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«LIBRO OTTAVO – PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

TITOLO I
DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 549. - *(Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) – 1.* Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

2. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che eserciti la funzione giurisdizionale da non meno di tre anni.

TITOLO II
CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

Art. 550. – *(Casi di citazione diretta a giudizio) – 1.* Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-*bis*. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Art. 551. - *(Procedimenti connessi) – 1.* Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di

essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.

Art. 552. – *(Decreto di citazione a giudizio) – 1.* Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonchè del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere *c), d), e)* ed *f)* del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-*bis*, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-*bis*.

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.

Art. 553. - *(Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento) – 1.* Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

Art. 554. - *(Atti urgenti) – 1.* Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e

provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.

Art. 555. – *(Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta) – 1.* Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.

2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, svolgono l'esposizione introduttiva ed indicano le prove di cui chiedono l'ammissione; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchè della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

TITOLO III

PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 556. - *(Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta) – 1.* Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, le richieste previste dagli articoli 438 e 444 possono essere formulate nell'udienza di comparizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Art. 557. - *(Procedimento per decreto) – 1.* Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.

2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, nè presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

Art. 558. - *(Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) – 1.* Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.

TITOLO IV

DIBATTIMENTO

Art. 559. – *(Dibattimento) – 1.* Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.

2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.

3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione».

EMENDAMENTI

Al comma 1, all'articolo 552 richiamato, al capoverso 2, dopo le parole: «non è preceduto», *aggiungere le seguenti:* «almeno novanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione». **Ritirato**

47.1 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, all'articolo 553 richiamato, sostituire la parola: «forma», *con le seguenti:* «materialmente predispone». **Respinto**

47.2 VALENTINO, BATTAGLIA

Al comma 1, all'articolo 555 richiamato, al capoverso 4, sostituire le parole da: «svolgono l'esposizione», *fino a:* «l'ammissione», *con le altre:* «indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove». **Approvato**

47.3 IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 556 richiamato, sostituire il capoverso 2 con il seguente: **Approvato**

«2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555 comma 2, 557 e 558 comma 8.».

47.4 RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

ARTICOLO 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA CONTUMACIALE

Art. 48. **Approvato**

1. All'articolo 571, comma 3, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole da «Tuttavia» sino alla fine.

EMENDAMENTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: **Ritirato**

«1-*bis*. All'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 201 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, dopo le parole: «nella cancelleria del tribunale» sono inserite le seguenti: «o del giudice di pace».

Conseguentemente, nella rubrica del capo XI del titolo III, sopprimere le parole: «della sentenza contumaciale».

48.1 RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 48

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente: **Respinto (*)**

«Art. 48-*bis*.

Il comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui

agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il giudice dispone con la sentenza di condanna la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50 comma 1, della legge 26 luglio 1975, n, 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico"».

48.0.1 PETTINATO, SALVATO

(*) Fatto proprio dalla senatrice Scopelliti.

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 48-*bis.*

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, al comma 5, le parole «sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza» sono sostituite con le altre «sono notificati al condannato e al suo difensore con l'avviso che, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, il condannato stesso o il suo difensore possono presentare istanza».

48.0.2 IL RELATORE

ARTICOLO 49 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 51 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO XII

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RIABILITAZIONE

Art. 49. **Accantonato**

1. Al comma 1 dell'articolo 683 del codice di procedura penale, dopo le parole: «su richiesta dell'interessato,» sono inserite le seguenti: «del coniuge o di un parente entro il terzo grado,».

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo. **V. nuovo testo**

49.1 RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

All'articolo 49, al comma 1, sostituire la parola: «terzo» *con la seguente:* «secondo». **Accantonato**

49.1 (Nuovo testo) RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 49

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 49-*bis*.

1. I procuratori della Repubblica possono costituire un ufficio stampa nominando addetti alla divulgazione delle notizie inerenti all'attività svolta dai propri uffici e per il mantenimento dei rapporti dei componenti degli stessi con la stampa.

2. Gli addetti stampa operano sotto la direzione e la responsabilità dei procuratori della Repubblica, a cui sono legati da rapporto di carattere fiduciario.

3. I procuratori della Repubblica garantiscono l'imparzialità della diffusione delle notizie, da parte degli addetti, tra tutti gli organi di informazione.

4. Più procure della Repubblica appartenenti allo stesso distretto o aventi competenza su territori fra di loro confinanti possono costituire uffici stampa comuni, posti sotto la direzione e la responsabilità di uno dei procuratori della Repubblica».

5. Ogni notizia che riguarda l'attività giudiziaria delle procure della Repubblica o dei nuclei di polizia giudiziaria addetti alla stessa è comunicata alla stampa o comunque divulgata solo per il tramite degli addetti di cui all'articolo 1, previo consenso del procuratore della Repubblica e solo dopo espressa autorizzazione del magistrato titolare dell'indagine.

6. La richiesta o il rilascio di intervista da parte dei magistrati e di ogni altro addetto alle procure della Repubblica è consentita solo per il tramite degli addetti di cui all'articolo 1, cui pure è attribuito il compito della diffusione di materiale audio, videofotografico riguardante i medesimi.

7. La violazione di quanto previsto ai commi precedenti è punita con l'irrogazione di sanzione disciplinare di grado non inferiore a quella comportante la sospensione temporanea dal servizio. I casi di recidiva sono apprezzati dagli organi competenti quali ragioni giustificanti l'interruzione definitiva del rapporto d'impiego.

8. L'entità delle sanzioni previste al comma precedente, ferma l'irrogazione di quelle previste se il fatto costituisce reato, sono aumentate se la violazione riguarda la diffusione di informazioni relative ad atti coperti dal segreto o la cui divulgazione possa recare pregiudizio al normale ed efficace svolgimento di indagini in corso.

9. Il rapporto di lavoro tra gli addetti stampa e le procure della Repubblica è regolato da contratto a termine la cui durata massima non può essere superiore a tre anni e che non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.

10. I contratti di lavoro sono stipulati con giornalisti professionisti iscritti all'albo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, dai procuratori della Repubblica, su autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura e previo parere del Ministro di grazia e giustizia cui gli stessi sottopongono i relativi progetti, comprendenti altresì l'eventuale stipulazione di contratti per il personale ausiliario.

11. I contratti di lavoro, oltre a quanto eventualmente previsto dal regolamento di cui all'articolo 7, devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione della presente legge, la previsione della facoltà di recesso unilaterale da parte dei procuratori della Repubblica con termine di preavviso di sei mesi, sostituibile con il pagamento della corrispondente indennità, nonchè la previsione di risoluzione con effetto immediato in caso di violazione di quanto all'articolo 2, comma 1.

12. Le controversie discendenti dai contratti di cui ai commi precedenti sono risolte con procedimento arbitrale rituale da un Collegio di tre membri, due dei quali designati da ciascuna delle parti ed il terzo, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del distretto cui appartiene il procuratore della Repubblica responsabile dell'ufficio stampa.

13. I fondi necessari alla costituzione degli uffici stampa sono stanziati annualmente dal Ministero di grazia e giustizia compatibilmente alle disponibilità e secondo criteri di priorità temporale dei progetti pervenuti.

14. Gli esercenti le professioni giornalistiche hanno facoltà di pubblicare notizie riguardanti l'attività giudiziaria delle procure della Repubblica o dei nuclei di polizia giudiziaria addetti alle stesse, nonché di dar luogo alla diffusione di interviste rilasciate da magistrati o da ogni altro addetto alle procure della Repubblica, nonché di dar luogo alla diffusione delle relative immagini videofotografiche, solo se le stesse sono state raccolte conformemente a quanto previsto dalla presente legge.

15. Si presume, in caso contrario, la non veridicità di quanto oggetto di pubblicazione o di diffusione ed è ammessa la prova contraria da assumersi ed apprezzarsi in conformità a quanto previsto dalle norme processuali.

16. La violazione di quanto previsto al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di un anno.

17. La violazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, da parte degli addetti di cui all'articolo 1 comporta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, l'irrogazione di sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'albo professionale per un periodo di due anni».

Conseguentemente, dopo il capo XII, inserire il seguente:

«Capo XII-*bis* "Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica"»;

conseguentemente ancora, all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente lettera:*

«b-*bis)* All'onere derivante dal capo XII-*bis*, previsto in lire 400 milioni per l'anno 1999, in lire 800 milioni per l'anno 2000 e quindi in lire 1.600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del. bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

49.0.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 49-*bis.*

(Istituzione degli uffici stampa)

1. I procuratori della Repubblica possono costituire un ufficio stampa nominando addetti alla divulgazione delle notizie inerenti all'attività svolta dai propri uffici e per il mantenimento dei rapporti dei componenti degli stessi con la stampa.

2. Gli addetti stampa operano sotto la direzione e la responsabilità dei procuratori della Repubblica, a cui sono legati da rapporto di carattere fiduciario.

3. I procuratori della Repubblica garantiscono l'imparzialità della diffusione delle notizie, da parte degli addetti, tra tutti gli organi di informazione.

4. Più procure della Repubblica appartenenti allo stesso distretto o aventi competenza su territori fra di loro confinanti possono costituire uffici stampa comuni, posti sotto la direzione e la responsabilità di uno dei procuratori della Repubblica.

5. All'onere derivante dal presente articolo, previsto in lire 400 milioni per l'anno 1999, in lire 800 milioni per l'anno 2000 e quindi in lire 1.600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

49.0.2 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 49-...

(Attribuzione degli uffici stampa)

1. Ogni notizia che riguarda l'attività giudiziaria delle procure della Repubblica o dei nuclei di polizia giudiziaria addetti alla stessa è comunicata alla stampa o comunque divulgata solo per il tramite degli addetti di cui all'articolo 1, previo consenso del procuratore della Repubblica e solo dopo espressa autorizzazione del magistrato titolare dell'indagine.

2. La richiesta o il rilascio di intervista da parte dei magistrati e di ogni altro addetto alle procure della Repubblica è consentita solo per il tramite degli addetti di cui all'articolo 1, cui pure è attribuito il compito della diffusione di materiale audio, videofotografico riguardante i medesimi.

3. La violazione di quanto previsto ai commi precedenti è punita con l'irrogazione di sanzione disciplinare di grado non inferiore a quella comportante la sospensione temporanea dal servizio. I casi di recidiva sono apprezzati dagli organi competenti quali ragioni giustificanti l'interruzione definitiva del rapporto d'impiego.

4. L'entità delle sanzioni previste al comma precedente, ferma l'irrogazione di quelle previste se il fatto costituisce reato, sono aumentate se la violazione riguarda la diffusione di informazioni relative ad atti coperti dal segreto o la cui divulgazione possa recare pregiudizio al normale ed efficace svolgimento di indagini in corso.

5. All'onere derivante dal presente articolo, previsto in lire 400 milioni per l'anno 1999, in lire 800 milioni per l'anno 2000 e quindi in lire 1.600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia»

49.0.3 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 49-*bis*.

(Composizione degli uffici stampa e nomina degli addetti)

1. Il rapporto di lavoro tra gli addetti stampa e le procure della Repubblica è regolato da contratto a termine la cui durata massima non può essere superiore a tre anni e che non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.

2. I contratti di lavoro sono stipulati con giornalisti professionisti iscritti all'albo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, dai procuratori della Repubblica, su autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura e previo parere del Ministro di grazia e giustizia cui gli stessi sottopongono i relativi progetti, comprendenti altresì l'eventuale stipulazione di contratti per il personale ausiliario.

3. I contratti di lavoro, oltre a quanto eventualmente previsto dal regolamento di cui all'articolo 7, devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione della presente legge, la previsione della facoltà di recesso unilaterale da parte dei procuratori della Repubblica con termine di preavviso di sei mesi, sostituibile con il pagamento della corrispondente indennità, nonchè la previsione di risoluzione con effetto immediato in caso di violazione di quanto all'articolo 2, comma 1.

4. Le controversie discendenti dai contratti di cui ai commi precedenti sono risolte con procedimento arbitrale rituale da un Collegio di tre membri, due dei quali designati da ciascuna delle parti ed il terzo, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del distretto cui appartiene il procuratore della Repubblica responsabile dell'ufficio stampa.

5. All'onere derivante dal presente articolo, previsto in lire 400 milioni per l'anno 1999, in lire 800 milioni per l'anno 2000 e quindi in lire 1.600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

49.0.4 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 49-...

(Mezzi finanziari)

1. I fondi necessari alla costituzione degli uffici stampa sono stanziati annualmente dal Ministero di grazia e giustizia compatibilmente al-

le disponibilità e secondo criteri di priorità temporale dei progetti pervenuti.

2. All'onere derivante dal presente articolo, previsto in lire 400 milioni per l'anno 1999, in lire 800 milioni per l'anno 2000 e quindi in lire 1.600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

49.0.5 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 49-...

(Divieto di pubblicazione di notizie e sanzioni)

1. Gli esercenti le professioni giornalistiche hanno facoltà di pubblicare notizie riguardanti l'attività giudiziaria delle procure della Repubblica o dei nuclei di polizia giudiziaria addetti alle stesse, nonché di dar luogo alla diffusione di interviste rilasciate da magistrati o da ogni altro addetto alle procure della Repubblica, nonché di dar luogo alla diffusione delle relative immagini videofotografiche, solo se le stesse sono state raccolte conformemente a quanto previsto dalla presente legge.

2. Si presume, in caso contrario, la non veridicità di quanto oggetto di pubblicazione o di diffusione ed è ammessa la prova contraria da assumersi ed apprezzarsi in conformità a quanto previsto dalle norme processuali.

3. La violazione di quanto previsto al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di un anno.

4. La violazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, da parte degli addetti di cui all'articolo 1 comporta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, l'irrogazione di sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'albo professionale per un periodo di due anni.

5. All'onere derivante dal presente articolo, previsto in lire 400 milioni per l'anno 1999, in lire 800 milioni per l'anno 2000 e quindi in lire 1.600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

49.0.6 CARUSO Antonino, BUCCIERO

ARTICOLO 50 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO XIII

DISPOSIZIONI ABROGATIVE, DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 50. **Approvato**

1. L'articolo 33-*sexies* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 33-*sexies*. - *(Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare) – 1.* Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552.

2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554».

2. L'articolo 33-*septies* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 33-*septies*. - *(Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado) – 1.* Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero».

3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-*ter*, comma 4».

3. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: «nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555» sono sostituite dalle seguenti: «nel decreto di citazione diretta a giudizio».

4. All'articolo 516 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

«1-*ter*. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-*bis*».

5. Il comma 1-*bis* dell'articolo 517 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-*bis* e1-*ter*».

6. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta».

7. Il comma 1 dell'articolo 521-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

«*1*. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-*bis* e 1-*ter*, 517, comma 1-*bis*, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero».

ARTICOLO 51 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 51. **Approvato**

1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - *(Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero) – 1*. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-*quater*, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero».

2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento».

ARTICOLO 52 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 52. **Approvato**

1. Al comma 1 dell'articolo 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «a norma dell'arti-

colo 420, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 420-*bis* e 420-*ter*,».

2. Al comma 1 dell'articolo 31 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, le parole «dall'articolo 420, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti «dagli articoli 420-*bis* e 420-*ter*».

ARTICOLO 53 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 55 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 53. **Approvato**

1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 107-*bis*. - *(Denunce a carico di ignoti) – 1*. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili».

ARTICOLO 54 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 54. **Approvato**

1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola: «566» è sostituita dalla seguente: «558».

2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la parola: «566» è sostituita dalla seguente: «558».

ARTICOLO 55 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 39 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 55. **Approvato**

1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 135. – *(Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena) – 1*. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione

della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero».

ARTICOLO 56 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 56. **Approvato**

1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola «ovvero a norma dell'articolo 557 del codice» sono soppresse;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato».

ARTICOLO 57 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 57. **Approvato**

1. Gli articoli 155, 156, 158, 160, comma 2, e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono abrogati.

ARTICOLO 58 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 58. **Approvato**

1. Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«*2*. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta,

indicando gli elementi previsti dall'articolo 444, comma 1, del codice».

ARTICOLO 59 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 59. **Approvato**

1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole «, acquisito il consenso del pubblico ministero,» sono soppresse.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 59

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente: **Accantonato**

«Art. 59-*bis.*

(Norma transitoria in materia di oblazione)

1. Nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imputato può presentare la domanda di oblazione di cui all'articolo 162-*ter* del codice penale secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Nel giudizio di primo grado, se è già stato dichiarato aperto il dibattimento, l'imputato può presentare domanda di oblazione nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel giudizio di appello la richiesta può essere presentata nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Quando nei confronti dall'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare il reato estinto per oblazione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

4. Nel giudizio di cassazione la richiesta può essere presentata con il ricorso o, al più tardi, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. In tali casi la cassazione trasmette gli atti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata perchè provveda a norma dell'articolo 162-*ter* del codice penale sulla domanda di oblazione».

59.0.1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente: **Accantonato**

«Art. 59-*bis.*

1. Nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imputato può presentare la domanda di oblazione di cui all'articolo 162-*ter* del codice penale secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Nel giudizio di primo grado, se è già stato dichiarato aperto il dibattimento, l'imputato può presentare domanda di oblazione nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel giudizio di appello la richiesta può essere presentata nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Quando nei confronti dall'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare il reato estinto per oblazione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

4. Nel giudizio di cassazione la richiesta può essere presentata con il ricorso o, al più tardi, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. In tali casi la cassazione trasmette gli atti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata perchè provveda a norma dell'articolo 162-*ter* del codice penale sulla domanda di oblazione».

59.0.2 RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 59-*bis.*

1. I processi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano pendenti nella fase del giudizio possono essere decisi ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado.

2. Negli altri casi la richiesta è preclusa se non proposta subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

3. Se la richiesta non è formulata in udienza, il giudice ne dà avviso all'altra parte che, nei cinque giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso.

4. La richiesta ed il consenso sono espresse nelle forme previste dall'articolo 446, commi 2, 3 e 6, del codice di procedura penale.

5. Il giudice, se non deve disporre a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale e sempre che ne sussistano i presupposti, pronuncia la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del medesi-

mo codice. Si osservano le disposizioni previste dagli articoli 444, comma 2, 445 e 448 del codice di procedura penale. Quando non pronuncia sentenza, il giudice con ordinanza dispone procedersi nelle forme ordinarie.

6. Nei procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, il consenso o il dissenso motivato è espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550, comma 1, lettera *a)*, del codice di procedura penale.

7. Quando si procede a carico di più imputati o per più imputazioni, e sussistono i presupposti per definire il processo, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, solo per alcuni degli imputati o per alcune delle imputazioni, il giudice, anche d'ufficio, dispone con ordinanza la separazione dei procedimenti».

59.0.3 CIRAMI

ARTICOLO 60 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO IV

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 60. **Accantonato**

1. All'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

«Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.

Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari non può esercitare tali funzioni per più di tre anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine egli abbia in corso il compimento di un atto del quale è stato richiesto, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima, e comunque per non oltre tre mesi.

Le disposizioni di cui ai commi sesto e settimo possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio con decreto motivato emesso dal capo dell'ufficio ed approvato dal Consiglio superiore della magistratura su conforme parere del Consiglio giudiziario».

2. La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 del presente artico-

lo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla sostituzione dei giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, alla data di entrata in vigore della presente legge, ove il triennio sia già trascorso ovvero si compia entro i due anni da tale data, si provvede entro ventiquattro mesi dalla predetta data, seguendo l'ordine di anzianità nell'esercizio delle funzioni. Negli altri casi il triennio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente: **V. nuovo testo**

«1. All'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.

2-*ter*. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari non può esercitare tali funzioni per più di tre anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine egli abbia in corso il compimento di un atto del quale è stato richiesto, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima, e comunque per non oltre tre mesi.

2-*quater*. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.

2-*quinquies*. Le disposizioni dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2. La disposizione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla sostituzione dei giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, alla data di entrata in vigore della presente legge, ove il triennio sia già trascorso ovvero si compia entro i due anni da tale data, si prov-

vede entro ventiquattro mesi dalla predetta data, seguendo l'ordine di anzianità nell'esercizio delle funzioni. Negli altri casi il triennio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge».

60.1 RUSSO, SENESE, FASSONE

Sostituire l'articolo con il seguente: **Accantonato**

«1. All'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.

2-*ter*. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari non può esercitare tali funzioni per più di tre anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine egli abbia in corso il compimento di un atto del quale è stato richiesto, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima, e comunque per non oltre sei mesi.

2-*quater*. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.

2-*quinquies*. Le disposizioni dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2. La disposizione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla sostituzione dei giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, alla data di entrata in vigore della presente legge, ove il triennio sia già trascorso ovvero si compia entro i due anni da tale data, si provvede entro trentasei mesi dalla predetta data, seguendo l'ordine di anzianità nell'esercizio delle funzioni. Negli altri casi il triennio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge».

60.1 (Nuovo testo) RUSSO, SENESE, FASSONE

Al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole: «tre mesi» *con le altre:* «sei mesi»; *e al comma 3, sostituire le parole:* «ventiquattro mesi», *con le altre:* «trentasei mesi». **Accantonato**

60.500 IL RELATORE

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 60

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente: **V. nuovo testo**

«Art. 60-*bis*.

1. All'articolo 47-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come inserito dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il comma 3 è soppresso.

2. All'articolo 47-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come inserito dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138, nel primo periodo del comma 1 sono soppresse le parole: "e dal terzo"».

60.0.2 RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente: **Accantonato**

Art. 60-*bis*.

1. L'articolo 47-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138, è così modificato:

a) nel primo comma sono soppresse le parole «e dal terzo»;

b) nel secondo comma, lettera *b)*, numero 3, sono soppresse le parole: «, salvo quanto previsto dal terzo comma»;

c) il terzo comma è abrogato.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, sono abrogati.

3. I posti di magistrato con funzioni di cassazione istituiti nei tribunali indicati nel comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 327 del 1989 sono attribuiti in aumento alla pianta organica dei consiglieri della Corte di cassazione.

4. I magistrati già titolari dei posti di presidente della sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 327 del 1989, possono chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di rimanere nell'incarico ricoperto con funzioni di magistrato di appello.

5. Salvo quanto previsto dal comma 4, ai magistrati già titolari dei posti di presidente e di presidente aggiunto di sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 327 del 1989, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138; i termini ivi indicati decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I magistrati di cui al comma 5, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni indicate nel medesimo comma, continuano ad esercitare, rispettivamente, le funzioni di presidente della sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, e di presidente dei sezione di tribunale.

60.0.2 (Nuovo testo) RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

Allegato B

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Gruppo Misto ha comunicato le seguenti designazioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente: Pinggera, Miglio, Marchetti;
2ª Commissione permanente: Milio, Meloni, Mazzuca Poggiolini;
3ª Commissione permanente: Scalfaro, Leone, Cossiga;
4ª Commissione permanente: Del Turco, Agnelli, Gubert;
5ª Commissione permanente: Dondeynaz, Cò, Marino;
6ª Commissione permanente: Marini, Thaler Ausserhofer, Albertini;
7ª Commissione permanente: Occhipinti, Manieri, Bergonzi;
8ª Commissione permanente: Di Pietro, Rigo, Lorenzi;
9ª Commissione permanente: Caruso Luigi, Crippa, Biasco;
10ª Commissione permanente: Caponi, Gnutti;
11ª Commissione permanente: Manfroi, Manzi, Russo Spena;
12ª Commissione permanente: Papini, Maritati (sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore Cò);
13ª Commissione permanente: Serena, Camo, Ceccato.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 29 settembre 1999, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

GASPERINI. – «Istituzione di una casa da gioco a Cittadella» (4234).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

MAGNALBÒ. – «Istituzione del marchio "Made in Italy"» (4235).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e

la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998» (4123), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

Deputati GIANNATTASIO ed altri; LAVAGNINI. – «Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra» (4049) *(Approvato dalla Camera dei deputati). Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge:* COSTA ed altri. – «Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra» (3170);

«Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari» (4056) *(Approvato dalla Camera dei deputati), con modificazioni;*

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica» (4194) *(Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati). Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge:* PERA ed altri. – «Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziamenti statali» (2905).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 29 settembre 1999, il disegno di legge: «Partecipazione alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)» (4039) è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 29 settembre è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

PEDRIZZI, MACERATINI, BEVILACQUA, PACE, MARRI, COLLINO, RECCIA, VALENTINO, PALOMBO, MEDURI, SILIQUINI, BASINI e PASQUALI. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'aumento del prezzo dei carburanti per autotrazione» (*Doc*. XXII, n. 63).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Sauro Del Pistoia, di Viareggio, chiede la revisione degli articoli 2847 e 2882 del codice civile in materia di ipoteca (*Petizione n. 639*);

il signor Carlo Massaro, di Padova, e moltissimi altri cittadini chiedono una maggiore tutela degli agenti e rappresentanti di commercio (*Petizione n. 640*);

il signor Michele Pascale, di Padula Scalo (Salerno), chiede l'adozione di iniziative volte a ripristinare la piena operatività ed efficienza dell'ospedale «Forlanini» di Roma (*Petizione n. 641*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 al 29 settembre 1999)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 131

AVOGADRO: sull'Accademia lingustica di belle arti (4-06536) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

sul personale di segreteria dei licei e degli istituti magistrali (4-153 51) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

BESSO CORDERO: sull'agenzia pacchi dogana di Torino (4-14681) (risp. CARIDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

BEVILACQUA: sugli organici del personale ATA per i convitti nazionali e gli educandati femminili (4-15414) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

BORNACIN: sulla vicenda della signora Giovanna Cannas (4-13440) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

BRIGNONE: sui corsi di aggiornamento riservati ai docenti in servizio nelle scuole italiane all'estero (4-13192) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

BUCCIERO: sul consolato italiano di Londra (4-14704) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

CAPALDI: sui corsi relativi all'anno integrativo per i licei artistici e gli istituti magistrali (4-13203) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

CAPONI: sul contenzioso aperto dall'INPS nei confronti di alcune società cooperative del settore dello spettacolo (4-15137) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e Glella previdenza sociale*)

CÒ ed altri: sulla Sirti (4-11820) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

sulla concessione di permessi premio, punizioni e guardie presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza dell'Aquila (4-13987) (risp. VISCO, *ministro* delle finanze)

CORRAO: sulla Fondazione Ferro di Alcamo (4-12386) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

DANIELI: sui rapporti italo-libici (4-13468) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

DE LUCA Athos: sull'uccisione in India della cittadina italiana Milvia Andreucci (4-13683) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

DIANA Lorenzo, SALVI: sulla tutela di uno studente testimone di un'aggressione avvenuta a Milano (4-15345) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

DOLAZZA: sull'assassinio a Cuba dei cittadini italiani Fabio Usobelli e Michele Niccoli (4-14520) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

FUMAGALLI CARULLI ed altri: sull'organizzazione degli esami di idoneità e licenza elementare presso la scuola «Nazario Sauro» di Roma (4-11453) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

GRECO: sulla progettata chiusura delle scuole materne ed elementari di Loconia (Bari) (4-14884) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

LAURIA Baldassare: sul mancato conferimento della supplenza annuale al professor Sergio Bertolino (4-14437) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

LAURO: sugli alloggi popolari nel quartiere Monteruscello a Pozzuoli (Napoli) (410165) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

sulla chiusura dell'agenzia INPS di Ischia (4-14406) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

LAVAGNINI: sulla situazione politica in Sierra Leone (4-14484) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

LO CURZIO: sulla necessità di regolamentare l'afflusso degli utenti presso gli sportelli postali (4-14850) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

MANFREDI: sul decentramento degli uffici provinciali nel Verbano-Cusio-Ossola (4-14597) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

MANIERI: sui trasferimenti nella scuola elementare (4-14135) (risp. BERLINGUER *ministro della pubblica istruzione*)

MARRI: sul mancato accesso della signora Laura Vanzani presso la scuola «Ugo Bartolomei» di Roma (4-12724) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

MAZZUCA POGGIOLINI: sul dimensionamento scolastico (4-14505) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

MICELE: sulla sostituzione del preside dell'istituto tecnico per geometri di Potenza, professor Rocco Colonnese (4-09677) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

MIGONE: sulle dimissioni del professor Giacomo Oreglia dall'incarico presso l'Istituto italiano di cultura a Stoccolma (4-13485) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

MILIO: sulle tasse richieste in Sicilia per l'ammissione agli esami delle scuole medie (4-14065) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

sull'arresto in Iran di un gruppo di ebrei (4-15515) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

MORANDO: sulla rescissione del contratto di affitto relativo ai locali che ospitano la scuola media «Cesare Pavese» di Alessandria (4-15010) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

NIEDDU: sui progetti per lavori socialmente utili (4-04940) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

NOVI: sulla pratica per la liquidazione relativa ai coniugi Cancelmo (4-13627) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

PASTORE: sul servizio di medicina fiscale in provincia di Pescara (4-12674) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

PEDRIZZI: sulla cooperativa edilizia Sant'Erasmo di Aprilia (Latina) (4-13795) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

sulla riliquidazione delle pensioni d'annata (4-15263) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

PONTONE ed altri: sui collaboratori esterni all'amministrazione nel comune di Napoli (4-10395) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*)

PREIONI: sul decentramento degli uffici provinciali nel Verbano-Cusio-Ossola (414719) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

PROVERA: sul progetto per la produzione di omogeneizzati per l'infanzia da realizzarsi a Tirana (4-14696) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

RUSSO SPENA: sulla Filatura spa di Campofelice di Roccella (Palermo) (4-11973) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

SELLA DI MONTELUCE: sull'indizione del concorso per l'immissione in ruolo di docenti nelle scuole (4-13121) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

sul pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani delle scuole (4-14639) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

SERVELLO: sulla gestione del COASIT di Melbourne (4-11074) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

sulla tutela dei gastronomi italiani in Germania (4-11083) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

su RAI International (4-11148) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

STANISCIA: sulla richiesta di riammissione in servizio del professor Pietro Pisegna (4-14051) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

TAPPARO: sulla nomina del provveditore agli studi della provincia del VerbanoCusio-Ossola (4-14640) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

TAROLLI: sui ritardi nell'istruzione delle pratiche di pensione (4-12863) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

TONIOLLI: sulle inadempienze lamentate nei confronti dell'insegnante elementare Rosaria Cangemi (4-14552) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

TURINI: sulla soppressione di istituti scolastici in Toscana (4-14677) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

WILDE: sui tesserati dei gruppi sportivi costituiti nell'ambito delle Forze armate (4-06430) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

sull'obbligo di iscrizione all'elenco dei procuratori sportivi istituito presso la FIGC (4-13020) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

Interpellanze

SALVATO, SENESE, VERTONE GRIMALDI, MAGGIORE, DE LUCA Athos, DE MARTINO Guido, SARTORI, DUVA, SCOPELLITI, CÒ, SQUARCIALUPI, RESCAGLIO, CARCARINO, MANZI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nel luglio del 1999 l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha ristabilito una propria presenza permanente nella Repubblica federale di Jugoslavia, prioritariamente al fine di valutare l'assistenza umanitaria necessaria dopo i bombardamenti e le aree possibili di intervento umanitario in vista dell'inverno oramai prossimo;

che il 30 agosto 1999 l'OCHA di Belgrado ha prodotto un rapporto iniziale sulla situazione energetica nella Repubblica federale di Jugoslavia ed i bisogni della popolazione per l'inverno imminente;

che il rapporto dell'OCHA ha confermato la necessità di adottare misure urgenti per affrontare l'emergenza a breve termine e per ridurre i rischi di gravi interruzioni di energia durante il prossimo inverno;

che sono state altresì prospettate gravi mancanze di gas, benzina, carbone ed acqua e le forniture di carbone sono risultate del tutto insufficienti;

che le raffinerie di petrolio, i depositi ed i distributori di benzina sono stati intensamente bombardati, pertanto la Repubblica federale di Jugoslavia al momento per soddisfare i suoi bisogni dipende direttamente dalle importazioni estere o dagli aiuti umanitari;

che in primo luogo è a rischio il riscaldamento nelle abitazioni private in uno Stato dove in inverno la temperatura può raggiungere i 10° sotto zero;

che nel rapporto dell'OCHA si sottolinea che la comunità internazionale deve necessariamente prevedere delle eccezioni, dettate da ragioni umanitarie, alle sanzioni imposte al regime di Milosevic, al fine di consentire la disponibilità di energia elettrica;

che al contempo la comunità internazionale deve prevedere meccanismi di controllo rigorosi per assicurare che l'assistenza internaziona-

le sia effettivamente diretta alle popolazioni che ne abbiano bisogno e non si tratti di aiuti indiretti al regime;

che fra le priorità di assistenza nella fornitura di energia elettrica nel rapporto vi è un espresso riferimento agli ospedali, alle scuole, ai centri per i rifugiati e per i profughi, alla illuminazione pubblica e delle abitazioni private, ai luoghi di produzione e conservazione di alimenti primari;

che in un successivo rapporto dell'OCHA datato 20 settembre 1999 vengono specificate le conseguenze sulla popolazione della penuria di energia, i costi delle operazioni di assistenza ed i bisogni reali in termini energetici;

che il 15 luglio 1999 è stata presentata in Senato una mozione (primo firmatario il senatore Senese), non ancora discussa, in cui si faceva invece riferimento ad una proposta di regolamento della Commissione europea del 31 maggio 1999 che vieterebbe del tutto la vendita, la fornitura e l'esportazione di beni, servizi e tecnologie alla Repubblica federale di Jugoslavia con gravi conseguenze per la popolazione civile;

che nella citata mozione si è chiesto al Governo di opporsi all'adozione di tale regolamento;

che le gravissime responsabilità di un regime non devono tradursi in trattamenti disumani per la popolazione civile;

che i beni ed i servizi essenziali devono essere garantiti a tutti i cittadini della Repubblica federale di Jugoslavia e gli aiuti della comunità internazionale devono essere diretti alla popolazione senza mediazioni del governo centrale,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che gli aiuti comunitari sarebbero diretti solo a favore delle comunità locali ove governano i partiti di opposizione al regime di Milosevic ed in tal caso come si intenda contrastare tale decisione discriminatoria;

quali siano gli impegni assunti dal nostro Governo;

se non si ritenga necessario sostenere le operazioni umanitarie di cui ai rapporti del 30 agosto e del 20 settembre 1999 dell'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite.

(2-00912)

NOVI, TABLADINI, GASPERINI, BOSI, TAROLLI, COLLINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che alla teste di giustizia Maria Giuseppina Cordopatri è stato negato il rinnovo del passaporto dai funzionari della questura di Milano dottor D'Achille e dottoressa Chilaso;

che alla teste Cordopatri i due funzionari fornivano una motivazione del loro rifiuto alquanto fantasiosa e in contraddizione con le leggi dello Stato;

che i due funzionari, a parere degli interpellanti, facevano confusione tra la condizione di teste di giustizia e quella di collaboratore o pentito;

che la situazione di illegalità e confusione emersa nell'ufficio passaporti della questura di Milano era tale da aver imposto a fine settembre 1999 il trasferimento di ben 45 addetti;

che tale rifiuto di rilascio del passaporto avveniva il 29 giugno 1999, proprio nel periodo in cui dagli uffici della questura di Milano venivano rilasciati passaporti poi utilizzati dalla criminalità organizzata;

che la teste Maria Giuseppina Cordopatri è da tempo oggetto di un immotivato accanimento discriminatorio da parte del Servizio centrale di protezione, che ritiene di contraddire persino le direttive che promanano dalla Procura nazionale antimafia,

si chiede di sapere:

come e quando si intenda intervenire per far cessare questi che, ad avviso degli interpellanti, sarebbero comportamenti illegali da parte di alcuni funzionari e operatori della questura di Milano;

quali siano le ragioni di queste prassi discriminatorie e punitive nei confronti dei testi di giustizia, 55 in tutta Italia, che hanno avuto la ventura di credere nella legalità repubblicana e nella difesa dello Stato dall'aggressione del crimine organizzato.

(2-00913)

MIGNONE. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che, nel sollecitare la risposta in Aula all'interpellanza 2-00502 dell'11 marzo 1998, riguardante l'impianto di itticoltura di Maratea, si ritiene che sia già trascorso un tempo sufficiente per poter dare chiarimenti sui problemi emersi e segnalati nella nota ministeriale n. 6378/7/POG del 18 maggio 1998;

al fine di fugare perplessità e dubbi,

si chiede di conoscere:

il parere del Ministero dell'ambiente sulla fondatezza della risposta dell'ufficio urbanistica e ambiente del dipartimento assetto del territorio della regione Basilicata alla istanza della società interessata a costruire un impianto di itticoltura nel mare di Maratea, secondo cui per ottenere il nulla osta ai fini paesaggistici ed ambientali di cui alle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985 la istanza non è soggetta ad autorizzazione poichè l'esposizione di strutture a mare previste nell'impianto sono da ritenersi in ogni caso amovibili;

le date e i dati delle analisi delle acque del tratto di mare interessato eseguite dal presidio multizonale di igiene e prevenzione di Potenza;

i risultati degli accertamenti sulle opere circa la rispondenza alle coordinate di delimitazione dell'area eseguiti con gli opportuni strumenti di rilevazione e l'osservazione subacquea dell'impianto stesso;

i risultati della valutazione d'impatto ambientale dell'impianto sugli ecosistemi marini condotta con lo studio della bionomia dei fondali, delle caratteristiche oceanografiche della zona interessata e dell'area limitrofa, oltre alla conoscenza del carico inquinante prodotto dall'impianto stesso, così come è stato suggerito dal funzionario del competente servizio del Ministero dell'ambiente, e cioè l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

(2-00914)

Interrogazioni

PREDA, STANISCIA, BISCARDI, VELTRI, SARACCO, MURINEDDU. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali*. – Premesso:

che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha anticipato con propria circolare del 9 settembre 1999 un elenco di 15 regioni in cui sono applicabili i parametri minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli previste dalla normativa comunitaria con il regolamento CE n. 412/97;

che da tale elenco sono state escluse inspiegabilmente le regioni Molise e Calabria con grave danno per molte organizzazioni di produttori esistenti e per quelle di nuova costituzione e con evidenti penalizzazioni dello sviluppo dell'associazionismo in tali territori rispetto a quello della quasi totalità delle regioni italiane;

che il provvedimento del Ministero appare sostanzialmente in contrasto con la lettera e la ragione, ispiratrice delle legge comunitaria n. 25 del 5 febbraio 1999, articolo 16, in quanto verrebbero utilizzati come base di riferimento per determinare la produzione lorda vendibile controllata dalle organizzazioni di produttori, dati i valori puramente ipotetici e virtuali in quanto non riscontrabili nè minimamente correlati ai reali dati di vendita riportati nei bilanci delle organizzazioni dei produttori;

che il criterio adottato si pone inoltre in netto contrasto con le disposizioni dell'Organizzazionc comune di mercato che giustamente condizionano l'erogazione dei contributi dell'Unione europea all'effettivo controllo delle produzioni comprovato dallo svolgimento di una reale attività commerciale sul mercato,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per consentire la piena applicazione della normativa comunitaria citata anche nelle regioni Calabria e Molise, considerato che l'elenco delle regioni dovrà obbligatoriamente ed in tempi ristrettissimi essere sancito ed ufficializzato nel regolamento ministeriale applicativo dell'articolo 40 della legge n. 128 del 1998, tuttora all'esame degli uffici ministeriali.

(3-03117)

D'ONOFRIO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale*. – Considerati:

le vicende clamorose concernenti i rapporti tra Telecom, TIM e Tecnost e in particolare lo sgomento dei piccoli azionisti per una operazione che li danneggia gravemente;

la durissima valutazione della stampa economica italiana ed estera, ed in particolare l'affermazione del «Financial Times» del 29 settembre 1999 in base alla quale l'operazione configurerebbe «una rapina alla luce del sole»;

il comportamento complessivo del Governo da quando è iniziata la scalata alla Telecom ad oggi, con particolare riferimento alle considerazioni più volte ripetute in base alle quali la Olivetti non possedeva i mezzi finanziari per la scalata;

la grave eventualità del licenziamento di decine di migliaia di dipendenti Telecom,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali notizie il Governo avesse in ordine alla scalata alla Telecom;

quali opinioni siano state espresse dal Governo in riferimento alla asserita insussistenza dei mezzi finanziari;

quali siano le ragioni per le quali non è stata usata la *golden share* per impedire l'ultima contestatissima operazione.

(3-03118)

CAPONI, MARINO, ALBERTINI, MANZI, BERGONZI, MARCHETTI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che a seguito delle recenti decisioni assunte dai consigli di amministrazione di Telecom e Tecnost si è proceduto a scorporare le attività TIM da Telecom e a trasferirle a Tecnost;

atteso che il Ministero del tesoro detiene una quota consistente di azioni della Telecom,

si chiede di conoscere quale giudizio il Ministro in indirizzo esprima in merito al piano industriale che sottende detta operazione, se non ritenga che la decisione presa possa pregiudicare il futuro e la tenuta occupazionale del maggior gruppo italiano delle telecomunicazioni, come giudichi le pesanti negative reazioni del mercato a detta operazione, che nella giornata del 29 settembre 1999 hanno portato la Consob a sospendere per eccesso di ribasso il titolo Tecnost, ed infine quali iniziative il Governo intenda assumere in materia.

(3-03119)

VERALDI. – *Al Ministro della giustizia.* – *(Già* 4-16041).

(3-03120)

MACERATINI, MANTICA, CURTO, PEDRIZZI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che sta suscitando controverse reazioni sulla stampa e preoccupanti reazioni sui mercati finanziari la decisione della Telecom di cedere il controllo della TIM alla società Tecnost, si chiede di conoscere quali siano gli orientamenti e le direttive che il Ministero del tesoro ha nell'occasione impartito ai suoi rappresentanti all'interno della Telecom e quali ulteriori iniziative il Governo intenda assumere per dare ai risparmiatori e agli operatori economici le occorrenti assicurazioni circa la trasparenza e l'affidabilità della operazione in oggetto.

(3-03121)

SEMENZATO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che è stato presentato in questi giorni il progetto di riassetto del gruppo Telecom da parte dell'amministratore delegato Roberto Colaninno;

che l'operazione di riassetto presentata prevede il conferimento della società TIM dalla Telecom Italia alla società Tecnost, società fortemente indebitata dall'OPA su Telecom Italia;

che, subito dopo la presentazione, c'è stato un crollo in borsa di tutti i titoli legati all'operazione;

che è giudizio di molti che questo tipo di operazione sia fortemente lesiva degli interessi, in particolare, dei piccoli azionisti-risparmiatori e degli azionisti di minoranza;

che il Governo ha un potere d'interdizione tramite la *golden share* controllata dal Tesoro;

considerato:

che Olivetti e Tecnost si erano impegnate a fare, nel prospetto dell'OPA, un rafforzamento dell'integrazione fisso/mobile ed erano escluse ristrutturazioni delle controllate, mentre un'operazione come quella presentata divide e non integra;

che l'operazione ai mercati finanziari non è piaciuta perché è considerata come un *escamotage* finanziario per alleggerire la pressione su Tecnost dei 28.000 miliardi di debiti e la Consob l'ha censurata per scarsa trasparenza nella comunicazione;

che il consiglio d'amministrazione di Telecom non ha definitivamente approvato il piano presentato;

che la Tecnost, secondo il nuovo scenario, diventerà una *holding* che controllerà Tim, Telecom e altre partecipazioni, in pratica un ritorno a quello che era prima della privatizzazione, cioè, la Stet;

che nel piano non si accenna minimamente ai livelli occupazionali del gruppo, alle prospettive sui mercati internazionali, all'apertura ai nuovi mercati mondiali;

che la scelta di penalizzare il piano di riassetto di Telecom è maturata, a detta di molti analisti di mercato, tra gli investitori istituzionali italiani e stranieri che hanno venduto a piene mani considerando il piano non adeguato, finanziariamente non conveniente e penalizzante per gli azionisti di minoranza,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Governo sull'operazione;

se il Governo non intenda avvalersi della *golden share* per tutelare la credibilità e l'affidabilità delle operazioni economico-finanziarie nel nostro paese e il risparmio dei piccoli azionisti.

(3-03122)

FALOMI, LARIZZA. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e delle comunicazioni.* – Premesso:

che, da quanto si apprende dagli organi di informazione, si sta dando luogo alla ristrutturazione del nuovo gruppo di telecomunicazioni

attraverso un «piano» che prevede la scissione di Telecom Italia dalla partecipazione in TIM, con il successivo trasferimento delle azioni ordinarie e di risparmio TIM in Tecnost;

che in cambio Tecnost emetterà azioni ordinarie e di risparmio a favore degli attuali azionisti ordinari e di risparmio Telecom Italia, nel rapporto di 1,5-1,65 azioni ordinarie e di risparmio per ogni azione Telecom della stessa categoria;

che la società Tecnost ha un indebitamento pari a 28.000 miliardi e 800 milioni di lire (pari a 14,9 miliardi di euro) e che, a quanto sembra, il trasferimento annunciato è una operazione finanziaria finalizzata a far affluire più cassa possibile alla controllante Tecnost;

che tale trasferimento, privando la società Telecom della fruttuosa partecipazione TIM, potrebbe rischiare di tradursi in un ridimensionamento del valore reale complessivo di Telecom con negative ricadute sui risparmi di centinaia di migliaia di piccoli azionisti;

che gli sviluppi del mercato del lavoro della telefonia parlano di quote crescenti di occupazione per i settori di telefonia mobile e decrescenti per quanto riguarda il settore fisso e che pertanto l'operazione in corso potrebbe accelerare un processo di pesante riduzione del personale Telecom;

che i rappresentanti del Tesoro nel consiglio d'amministrazione si sono astenuti sul piano di riassetto della Telecom;

che il Tesoro può avvalersi della *golden share* su determinate operazioni di società privatizzate relativamente ad operazioni quali trasferimento all'estero, fusioni, scissioni, eccetera;

che il piano di riassetto ha ricadute sul valore complessivo del pacchetto azionario detenuto dal Tesoro in Telecom,

si chiede di conoscere:

le motivazioni che hanno spinto i rappresentanti del Ministero del tesoro nel consiglio d'amministrazione al voto di astensione sul piano di riorganizzazione della Telecom, considerando che tale manifestazione di volontà non esprime nè un assenso, nè un rigetto del piano;

se e in che modo questo caso configuri la possibilità dell'utilizzo della *golden share*;

in che modo il Governo possa intervenire a tutela dei lavoratori del gruppo, delle migliaia di piccoli azionisti e di un *asset* strategico per lo sviluppo futuro del paese;

quali insegnamenti il Governo ritenga di trarre da questa vicenda in rapporto ai processi di privatizzazione in corso e futuri.

(3-03123)

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Per sapere, in relazione alla vicenda Telecom-Olivetti:

se il Tesoro abbia intenzione di avvalersi del diritto di veto e di intervento, che la *golden share* gli conferisce, per pronunciarsi contro e per bloccare l'operazione di «scippo» della TIM e di svuotamento della Telecom della sua sussidiaria di telefonia mobile, attuata dal ragionier Roberto Colaninno, che sta operando nei confronti della Telecom come

ha già operato verso l'Olivetti: smembrandola e svendendola dopo averne assunto il controllo, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti, con la vicenda del fallimento Ope di Scarmagno;

in subordine, se la risposta è negativa, che cosa pensi di fare il Ministro del tesoro per salvaguardare la Telecom dal disastro finanziario e industriale, tenuto conto che il possesso di una residua quota nella società telefonica ex pubblica implica anche un'oggettiva perdita di capitale pubblico;

in subordine, se la risposta è positiva, come e quando il Tesoro intenda articolare il proprio diritto per impedire la dissoluzione della prima azienda telefonica italiana, che mantiene una concessione privilegiata dallo Stato, in virtù dell'impegno a garantire il servizio pubblico di telefonia;

se non si ritenga necessario svolgere una seduta specifica del Parlamento sulla politica industriale nei settori strategici come quelli dell'informatica, delle telecomunicazioni e della convergenza tecnologica derivante dalla digitalizzazione.

(3-03124)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e della giustizia*. – Premesso:

che sul «Corriere della Sera» si susseguono a ritmo concitato le informazioni relative all'indefinibile e «disinvolta» gestione dell'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV, già AAAVTAG), ente pubblico economico sorvegliato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, preposto agli adempimenti connessi con il soddisfacimento delle esigenze italiane d'assistenza al volo; si può dire che non vi sia stato il tempo di presentare al Senato della Repubblica il 22 settembre 1999 l'atto di sindacato parlamentare ispettivo 4-16378 che lo stesso giorno il citato quotidiano dava documentata notizia che il presidente dell'ENAV, ex sindacalista socialista attualmente passato ai DS, intorno a Ferragosto con proprio decreto aveva trasformato sedici contratti di lavoro a termine in assunzioni a tempo indeterminato; d'allora in poi il consiglio d'amministrazione dell'ente non si è più riunito, parrebbe per la perplessità di alcuni componenti nel ratificare il decreto relativo alle citate assunzioni che riguardano figli di sindacalisti e dirigenti dell'ente stesso, nonché di un soggetto «in quota a Rinnovamento Italiano», secondo quanto pubblicato dal citato quotidiano; le assunzioni sono state compiute senza tenere conto né delle capacità nè dei meriti degli assunti né delle migliaia di richieste d'assunzione pervenute all'ENAV;

che il giorno successivo, 23 settembre 1999, lo stesso quotidiano affrontava il tema, già argomento di atti parlamentari di sindacato ispettivo rimasti privi di risposta, dei rapporti fra l'ENAV e la Vitrociset spa che da circa un trentennio provvede in appalto alla manutenzione dei *radar* del sistema italiano di assistenza al volo con contratti in *proroga-*

tio di 150 miliardi l'anno; alle numerose e persistenti critiche su questo rapporto, il sottosegretario delegato all'aviazione civile ha replicato con argomentazioni incomplete e non soddisfacenti;

che quanto pubblicato dal «Corriere della Sera» il 22 e 23 settembre 1999 corrisponde all'ultima, in ordine di tempo, esposizione con dettagli documentati di una serie di indefinibili comportamenti ed omissioni del *management* dell'ENAV di cui il Ministro dei trasporti e della navigazione è a conoscenza, non solo attraverso la lettura del citato quotidiano, ma da una relazione del capo del dipartimento della aviazione civile del Ministero dei trasporti dalla relazione conclusiva di una commissione ispettiva nominata dallo stesso Ministro lo scorso luglio nonché da decine di atti parlamentari di sindacato ispettivo;

che è ripetitiva nell'ambiente aeronautico la voce relativa a cospicua elargizione da parte di un'industria di elettronica dei sistemi d'assistenza al volo vicina all'ENAV a beneficio di alti responsabili del Ministero dei trasporti e della navigazione in cambio della definizione di un contratto pluriennale per l'ammontare dell'ordine di centinaia di miliardi, il che vanificherebbe ogni possibile iniziativa del Ministero vigilante nei confronti dell'ENAV,

si chiede di conoscere:

se il Governo sia in grado di produrre elementi concreti atti a smentire quanto pubblicato il 22 settembre 1999 e precedentemente dal «Corriere della Sera» circa l'ENAV;

se, compatibilmente con quanto richiesto al precedente capoverso, ed anche in considerazione di quanto esposto all'ultimo capoverso della premessa, si protrarrà indefinitamente l'inerzia del Governo ed in particolare del Ministro vigilante nei confronti del *management* dell'ENAV;

se risulti che la Procura della Repubblica di Roma, sollecita ad intervenire nelle più disparate vicende con discutibile senso dell'opportunità, abbia già ritenuto doveroso aprire un'indagine sull'ENAV.

(4-16529)

MARINI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che da diversi decenni la strada statale n. 106 Jonica è tra le arterie che dovranno essere allargate e dotate di maggiore sicurezza per gli automobilisti e per i cittadini che abitano i centri serviti dalla infrastruttura;

che la statale di cui sopra rappresenta un grave pericolo per gli utenti al punto che è denominata comunemente «strada della morte» per l'alto numero di incidenti che sono costati la vita a molti cittadini;

che il susseguirsi degli incidenti è impressionante, per cui non si possono ritardare ulteriormente gli interventi di ammodernamento della strada statale n. 106;

che dal confine con la Puglia fino a Sibari, in provincia di Cosenza, gli ultimi tratti ancora da sistemare sono stati appaltati, mentre non si ha notizia di futuri lavori per il tratto Sibari-Crotone;

che secondo le notizie fornite dall'ANAS alcuni mesi fa il progetto di fattibilità doveva essere pronto per il mese di aprile 1999,

si chiede di sapere:

a che punto sia il progetto di ammodernamento della strada statale n. 106 nel tratto Sibari-Crotone;

se non si intenda con immediatezza eliminare i pericoli maggiori rappresentati dal restringimento della carreggiata in alcuni punti (come per esempio il ponte sul Trionto) e trovare il modo di favorire il traffico locale su altre arterie in modo da ridurre i numerosi incroci che sono stati causa di tanti incidenti.

(4-16530)

MEDURI, MONTELEONE, RECCIA, BEVILACQUA, SPECCHIA, VALENTINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in merito alle polemiche sorte sulla scritta «Boia chi molla» apparsa sulla maglietta del portiere della squadra di calcio del Parma, Gianluigi Buffon, intervistato da numerose televisioni dopo l'incontro con la Lazio di domenica 26 settembre 1999, il Ministro dell'interno ha stigmatizzato l'accaduto osservando che «non è un buon esempio» e che «bisogna far crescere la cultura della legalità»;

che in altre occasioni sono comparse magliette e bandiere con l'effige di Che Guevara e i simboli della «falce e martello» e della stella a cinque punte e il Ministro dell'interno non ha ritenuto di dover osservare nulla in merito,

gli interroganti chiedono di conoscere la lista dei simboli e degli *slogan* da proibire in quanto non contribuiscono alla cultura della legalità.

(4-16531)

CAPALDI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che nella giornata del 28 settembre 1999 un violento nubifragio e una tromba d'aria si sono abbattuti sulla cittadina di Bolsena (Viterbo);

che risulta disperso un agricoltore;

che si sono registrati danni a strutture e produzioni;

che le attività di soccorso e ricerca sono state immediatamente attivate dalla prefettura e dalla Protezione civile;

che si rende però necessario chiarire la dinamica di quanto accaduto, verificando altresì la manutenzione di fossi e canali;

che la comunità di Bolsena non può essere lasciata sola e occorre un intervento dei diversi livelli istituzionali: Stato e regione,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno tramite la Protezione civile non intenda verificare i fatti che hanno determinato tale situazione;

se i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici non intendano verificare l'attività manutentiva dei canali e dei fossi per il deflusso delle acque;

se, verificati i danni reali, anche congiuntamente con la regione Lazio, non si intenda intervenire rispetto alle effettive esigenze della cittadinanza di Bolsena.

(4-16532)

TURINI, VALENTINO. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che in Italia la popolazione carceraria supera le quarantacinquemila unità;

che il dibattito politico d'attualità ha portato ancora una volta alla ribalta il cronico problema della mancanza di spazio per l'aumentato numero di detenuti, stante il crescente fenomeno della criminalità cosiddetta «minore»;

che a Massa Marittima, località Camilletta, in provincia di Grosseto, una struttura carceraria è stata ultimata quattro anni fa dal Ministero della giustizia con un impegno di spesa di ben nove miliardi di lire, oltre a cinquecento milioni ulteriori per le trasformazioni interne e gli arredi;

che a distanza di così tanto tempo, inspiegabilmente, il nuovo carcere non è ancora stato aperto, accrescendo di giorno in giorno anche i costi per una adeguata manutenzione delle strutture;

che anche nella passata legislatura una interrogazione dello scrivente senza risposta segnalava al Governo questa stessa vicenda,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione sopra descritta;

se si intenda aprire quanto prima possibile l'istituto di pena, già completo in ogni sua parte e pronto a ricevere i detenuti;

se si intenda ricercare eventuali responsabilità a tutti i livelli per la mancata apertura di questa struttura, anche per i danni causati all'erario ed alla intera comunità nazionale, così gravemente colpita dal crescente fenomeno della criminalità che non deve trovare attenuanti, almeno sotto il profilo della presunta «mancanza di spazi e strutture» sul territorio, come questa vicenda sta a dimostrare.

(4-16533)

STIFFONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che si è verificato un preoccupante aumento, in questi ultimi tempi, degli episodi di cosiddetta microcriminalità che hanno visto coinvolta la comunità del comune di Trevignano (Treviso);

che tali episodi delinquenziali sono l'espressione di un fenomeno più vasto, già evidenziato in ambito provinciale e regionale, di microcriminalità organizzata al traffico di stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione, al furto d'auto, alle estorsioni;

che non può essere ignorato lo stato di insicurezza e il danno economico diretto ed indiretto causato alla cittadinanza dalla crescita di una delinquenza organizzata ormai radicata nel territorio, mai prima d'ora così esposto;

che l'azione meritoria ed insostituibile delle forze dell'ordine non riesce a contrastare, come dalle evidenze, in maniera adeguata e sufficiente la preoccupante espansione degli episodi delittuosi;

che con lettera protocollo n. 15272 del 29 settembre 1998 l'amministrazione comunale sollecitava l'istituzione di una stazione di carabinieri nel comune di Trevignano;

che con successiva lettera protocollo n. 1713 del 30 gennaio 1999, inviata al Ministro dell'interno, al prefetto di Treviso, al comandante generale della V divisione carabinieri di Treviso, al comandante regione dei carabinieri «Veneto», al comandante del comando provinciale dei carabinieri di Treviso, l'amministrazione comunale chiedeva l'istituzione di una stazione dei carabinieri nel territorio del comune di Trevignano e si dichiarava disponibile al reperimento di idonei locali,

l'interrogante chiede di sapere:

se i competenti organi del Governo intendano garantire la sicurezza, la tranquillità e l'incolumità dei cittadini con il potenziamento degli organi e dei mezzi delle forze dell'ordine sul territorio comunale, con l'applicazione tempestiva di efficaci azioni di prevenzione delle attività delittuose e di tutela dell'incolumità della popolazione;

se nell'ambito di tale proponimento si intenda accogliere, quale basilare presupposto per attivare un processo di risanamento del tessuto sociale, la richiesta di istituire una stazione dei carabinieri nel territorio del comune di Trevignano.

(4-16534)

PIANETTA. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che alcuni organi di stampa hanno posto in evidenza che si sta diffondendo con insistenza rimarchevole nell'opinione pubblica la preoccupazione di un'espansione, oltre i limiti consentiti, dell'attività dell'Enel; infatti questo ente starebbe, tra l'altro, pianificando una massiccia invasione intervenendo nei cosiddetti «servizi post-contatori», fornendo progettazione, installazione e materiali necessari all'utente; tale attività risulterebbe particolarmente nociva per tutto il settore privato interessato al mondo dell'installazione e a quello della progettazione e della impiantistica;

considerato che si teme il rischio – reale – che da un processo di privatizzazione voluto ed auspicato si determini paradossalmente una vera e propria nazionalizzione di ogni attività collaterale attinente all'impiantistica;

osservato che va inevitabilmente maturando nell'opinione pubblica la sensazione che un'impresa pubblica con capitali acquisiti in condizione di monopolio metta le mani anche sui mercati multimediali, invadendo «i territori» dell'iniziativa privata e incidendo, così, sul libero mercato, strangolando tutte le iniziative delle medie e piccole imprese e dell'artigianato che operano nel settore, costringendole a drastiche riduzioni di mano d'opera,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo per le suesposte motivazioni non intenda assumere iniziative per far si che l'Enel non interferisca con gli introiti ricavati dal pagamento delle bollette su di un'attività – quella dell'impiantistica – che è tipica dell'iniziativa privata;

se non valuti l'opportunità di sollecitare un intervento dell'Antitrust per verificare se, con le attività collaterali, l'Enel non abbia oltrepassato i confini istituzionali e per invitarla al rispetto delle leggi di mercato.

(4-16535)

VERALDI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che a fine agosto sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria si sono formati quaranta chilometri di coda; a provocare l'ennesima, interminabile fila che ha bloccato per ore 10.000 veicoli, soprattutto nel tratto che va dal casello di Campagna a Salerno (direzione nord), non sono stati tamponamenti a catena o camion rovesciati sull'asfalto, bensì i lavori in corso, i restringimenti di corsia e i doppi sensi di marcia;

che anche l'estate prossima chi sceglierà la Salerno – Reggio Calabria dovrà rivivere lo stesso viaggio da incubo, poiché i cantieri nei tratti a maggior densità di traffico e, quindi, ad alto rischio di code rimarranno quasi fino alla fine del 2001, mentre i lavori per rendere tutta la Salerno-Reggio Calabria moderna, sicura e scorrevole termineranno nel 2003;

che il Governo ha stanziato 2.935 miliardi, dei quali 2.625 sono stati finanziati dal CIPE e 310 dall'Unione europea; con queste risorse si potranno sistemare 180 chilometri della A3, circa il 40,6 per cento dell'intero tragitto, mentre per i rimanenti 263 chilometri serviranno altri 5.565 miliardi,

si chiede di conoscere se, in attesa del completamento delle opere, non si intenda programmare – per i periodi di più intenso traffico – misure straordinarie, quali la sospensione dei cantieri, la chiusura dell'autostrada per ore prestabilite, la predisposizione di percorsi alternativi ed altri interventi che valgano a scongiurare i terribili ingorghi dell'ultima estate.

(4-16536)

BATTAGLIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il comune di Bagheria (Palermo) è stato sciolto nel mese di maggio 1999 per motivi d'inquinamento mafioso;

ritenuto che il Ministro dell'interno ha operato secondo quanto previsto dalla legge attraverso il commissariamento del comune di Bagheria con conseguenziale nomina di una commissione la cui funzione esclusivamente tecnica e amministrativa;

che la suddetta commissione avrebbe effettuato importanti nomine fra le quali quelle dei rappresentati del Comune di Bagheria presso l'area di sviluppo industriale di Termini Imerese, nominando tra queste

la persona, pur rispettabile, dell'ex sindaco dell'Ulivo di Termini Imerese, dottor Enzo Giunta, sconfitto nel giugno scorso alle elezioni comunali,

si chiede di sapere:

se sia stato valutato il comportamento quanto meno inopportuno in ordine alla scelta di un uomo politico, schierato, sindaco in carica sino a qualche mese fa, al quale ad avviso dell'interrogante secondo vecchie logiche della partitocrazia si è voluto dare il contentino, come consolazione per la sconfitta subita, ma questa è la logica della politica;

se non si ritenga opportuno intervenire presso la prefettura di Palermo al fine di impedire che un incarico tecnico-amministrativo quale quello di commissario possa tradursi, come sembra all'interrogante, in uno strumento di potere al servizio degli interessi politici degli uomini dell'Ulivo.

(4-16537)

MANCONI, SALVATO, CALVI, SCOPELLITI, MILIO, PETTINATO, PELLEGRINO, RUSSO SPENA. *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che lo scorso 25 gennaio 1999 Lorenzo Artico è stato condannato, in primo grado, dal tribunale ordinario di Milano – sesta sezione penale – alla pena di 13 anni di reclusione (per violenza e atti sessuali con minorenni);

che dalla disamina della storia processuale, quale risulta da documenti resi pubblici dalla stessa difesa e da ricostruzioni giornalistiche, emerge un quadro carico di ombre, tutte legate a circostanziate violazioni di regole procedimentali, che – se riscontrate come vere – rappresenterebbero un autentico *vulnus* al fondamentale diritto di difesa;

che in particolare risulta del tutto ingiustificata, e palesemente lesiva del principio di parità tra accusa e difesa, l'abnorme disparità di tempi concessi per l'esame dei testimoni all'accusa (sei mesi) ed alla difesa (due settimane);

che risulta, inoltre, che la perizia disposta dal tribunale sulle condizioni psicologiche dei minori, persone offese nel processo, sia stata svolta con criteri di dubbia correttezza; rispetto a tali perizie, va detto che non solo è stata vietata qualsiasi forma di registrazione, video o audio, ma addirittura risultano non verbalizzate, essendo i verbali sostituiti da riassunti «ora per allora»;

che gravissima appare poi la violazione (*ex* articolo 103, comma 2, del codice di procedura penale), operata dal pubblico ministero attraverso le intercettazioni disposte sull'utenza telefonica di una collaboratrice esterna dello studio del difensore, intercettazioni che sono state prodotte in dibattimento, del tutto illegittimamente,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuna un'iniziativa volta a verificare il rispetto delle regole della legalità in un ambito tanto delicato quale quello processuale.

(4-16538)

DI PIETRO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che nei giorni scorsi la RAI ha in parte effettuato le nomine del direttore della Divisione Due della RAI e del direttore di RAI International;

che l'accelerazione delle nomine potrebbe avere un senso se collegata all'auspicata presa d'atto della scadenza del consiglio di amministrazione della RAI al 31 dicembre 1999, in conformità alla legge ed allo statuto della società; pare invece di comprendere che il consiglio intenda proseguire, senza titolo, il suo mandato per altri sei mesi;

che la riforma della RAI affida alla Divisione Due in questione il servizio pubblico di informazione sia a livello nazionale sia a livello locale, con l'utilizzo esclusivo del canone di abbonamento, che attualmente supera i duemila miliardi; la Divisione Due, comprendendo RAI 3 e T3, eserciterà un ruolo rilevante nelle prossime elezioni regionali; da qui l'importanza dell'argomento in questione alla luce dell'interesse pubblico; l'importanza strategica di RAI International è ancora più evidente;

che la stragrande maggioranza dei cittadini è contraria a qualsiasi intervento partitico e politico sulle nomine, che devono avvenire solo in base a criteri di trasparenza e di specifica professionalità, salvaguardando il vero patrimonio aziendale costituito dalle professionalità interne; tale patrimonio da ormai troppi anni continua ad essere aggredito e avvilito;

che in particolare è necessario dare ampia e pubblica motivazione a queste scelte che altrimenti apparirebbero poco trasparenti; è necessario, altresì, giustificare specificatamente le ragioni per cui la RAI non si avvale – per entrambi gli incarichi sopra menzionati – delle pur numerose professionalità interne,

l'interrogante chiede di sapere quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito alla nomina effettuata dal consiglio di amministrazione della RAI che preferisce una professionalità esterna all'azienda, pur senza specifiche esperienze di radiotelevisione, come se all'interno non ve ne fossero di uguale livello.

(4-16539)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel 1997, presso il Ministero dell'interno, una commissione ministeriale ha deciso di chiudere alcuni distaccamenti di polizia tra i quali rientra il distaccamento di polizia stradale di Faenza;

che il distaccamento in oggetto svolge un servizio indispensabile per una città che si trova nel crocevia tra Ravenna e Firenze e ta Bologna e Rimini, che è attraversata da arterie stradali e ferrovie di importanza regionale ed ultraregionale quali la via Emilia, l'autostrada A14, la ferrovia Bologna-Ancona, ed è sede di importanti luoghi e centri artistico-culturali, nonchè residenza di oltre 50.000;

che la soppressione del distaccamento di cui sopra provocherebbe una sensibile diminuzione a Faenza del personale addetto ala vigilanza sul traffico urbano ed extraurbano, e ciò nonostante quanto emerso dagli studi di analisi per la redazione del piano generale del traffico urbano, che hanno evidenziato una condizione di estrema gravità per via

di una quota di 2.9 morti l'anno su 10.000 abitanti nel triennio 1993-1995, una percentuale elevatissima se raffrontata con altre realtà urbane, anche di dimensioni maggiori;

che il consiglio comunale della città, nel 1997, ha approvato un ordine del giorno per rispondere alle preoccupazioni espresse dal Sindacato autonomo di polizia stradale ed evidenziare la situazione emersa dagli studi di analisi sopra riportati;

che organi di stampa hanno recentemente riportato la notizia che la delibera della soppressione del distaccamento di polizia stradale di Faenza, unitamente al posto di polizia ferroviaria, sarebbe alla firma del capo della polizia, in spregio alle osservazioni avanzate in merito dal consiglio comunale e dagli stessi sindacati di polizia,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra;

se la delibera di soppressione nella città di Faenza delle due specialità di polizia in oggetto sia effettivamente alla firma del capo della polizia e se il Ministro concordi con i suoi contenuti;

se non ritenga che la chiusura di cui sopra concretizzerà il dimezzamento dell'organico della polizia di Stato nella città di Faenza, a fronte di una criminalità che, come dimostrano i recenti fatti criminosi, su cui lo stesso Ministro ha dovuto più volte riferire in Parlamento, è invece in continuo aumento;

se non ritenga di dover invitare il Dipartimento della pubblica sicurezza a trovare soluzioni alternative più consone alle esigenze della sicurezza pubblica, prevedendo quantomeno il riassorbimento, degli agenti impiegati nella specialità prossime alla chiusura presso lo stesso commissariato di Faenza.

(4-16540)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-03120, del senatore Veraldi, sui ritardi nelle assunzioni di assistenti giudiziari presso la corte d'appello di Catanzaro;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-03117, dei senatori Preda ed altri, sulle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli.

Interrogazioni, nuovo destinatario

L'interrogazione 4-16528, del senatore Serena, indirizzata al Ministro della sanità, è invece rivolta al Ministro della giustizia.